

Alleata

Linea Previdenza

“ Forma di previdenza individuale

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- a) Scheda sintetica
- b) Nota informativa
- c) Condizioni di Polizza comprensive degli Allegati
- d) Glossario
- e) Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.”

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO MISTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E UNIT LINKED DESTINATO AD ATTUARE UNA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti sul contratto.

1. Informazioni generali

1.a) *Impresa di assicurazione*

Alleanza Assicurazioni è una Società per azioni quotata presso la Borsa Italiana S.p.A. con sede legale e uffici amministrativi in Viale Luigi Sturzo, 35, 20154 Milano - Italia.

La Società fa parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

1.b) *Denominazione del contratto*

ALLEATA

1.c) *Tipologia del contratto*

Il contratto prevede la possibilità di scegliere diverse modalità di determinazione delle prestazioni, sia nella fase di accumulo sia nella fase di erogazione della rendita.

Modalità rivalutabile (con partecipazione agli utili)

Le prestazioni previste dal contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi.

Modalità variabile (unit linked)

Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di un Fondo il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

In questo caso il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Modalità mista

Le prestazioni previste dal contratto possono essere impiegate con la combinazione delle due precedenti modalità.

1.d) Durata

Il contratto si compone di una fase di accumulo e di una fase di erogazione delle prestazioni.

La durata della fase di accumulo è fissata in base all'età presunta di pensionamento del Contraente-Assicurato, assunta convenzionalmente al sessantacinquesimo anno di età.

Successivamente, all'accesso alla fase di erogazione delle prestazioni, il presente contratto rientra nella categoria delle rendite vitalizie, la durata è quindi legata alla sopravvivenza dell'Assicurato.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede un premio annuo costante di importo minimo pari a € 960 o equivalente mensile di € 80.

L'importo del premio annuo può essere variato. La variazione può essere richiesta esclusivamente dal primo di settembre al quindici dicembre di ogni anno, con effetto dal primo premio in pagamento nell'anno solare successivo.

Il Contraente-Assicurato può sospendere o interrompere il pagamento dei premi senza alcuna penalizzazione.

2. Caratteristiche del contratto

ALLEATA è una Polizza di assicurazione vita attuativa di una Forma pensionistica individuale.

Il contratto prevede il pagamento di una rendita vitalizia integrativa della pensione erogata dagli enti di previdenza obbligatoria.

Il contratto è strutturato in due fasi: una prima fase (denominata di "accumulo") finalizzata alla costituzione di un capitale al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica e una seconda (denominata di "erogazione") finalizzata all'impiego – totale o parziale – di tale capitale per la costituzione della rendita vitalizia.

L'adesione alle Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata a una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione.

Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare Forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al punto 18 della Nota informativa.

Una parte del premio versato dal Contraente-Assicurato è utilizzata dall'Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità e perdita dell'autosufficienza); conseguentemente tale parte non concorre alla formazione della prestazione previdenziale.

Al fine di consentire al Contraente-Assicurato la valutazione del proprio fabbisogno previdenziale, l'Impresa è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota informativa, un Progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

I requisiti per il conseguimento della prestazione pensionistica in forma di capitale e di rendita, per la richiesta di riscatto e di trasferimento della prestazione maturata sono determinati dalla legge.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità

- In caso di vita dell'Assicurato al momento dell'accesso alla prestazione, il pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia od eventualmente, ove richiesta, di un capitale.

- In caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze prestabilite, a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti, il pagamento all'Assicurato al momento dell'accesso alla prestazione, di un bonus sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato secondo condizioni e misure prefissate.

Riscatto

Attualmente la legge prevede che il riscatto possa essere esercitato nei seguenti casi:

- L'Assicurato può richiedere il riscatto - anche parziale - del capitale maturato, inteso come liquidazione della propria posizione assicurativa senza trasferimento ad altra Forma pensionistica, esclusivamente in caso di:
 - acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
 - interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
 - spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
- Il riscatto, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate può essere chiesto dopo almeno otto anni di partecipazione. A tale fine sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a Forme pensionistiche complementari e individuali maturati dall'Assicurato.
- In caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l'Assicurato ha facoltà di riscattare totalmente il capitale maturato.
- In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, il riscatto totale del capitale maturato viene effettuato a favore degli eredi.

Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale

- L'Assicurato ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra Forma pensionistica complementare; in tal caso, la Società provvede a trasferire alla Forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale, al netto dei costi fissi di trasferimento, maturato alla data della richiesta.

Copertura complementare

- Il contratto, ove previsto, può prevedere il pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato stesso nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di non autosufficienza fino a che l'assicurato è in vita e non autosufficiente.

I coefficienti di conversione del capitale in rendita potranno essere in seguito modificati in funzione delle variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale ne giustificano la modifica. Tale modifica avrà effetto solo per i premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.

In caso di scelta della modalità rivalutabile del capitale costitutivo della rendita il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito, pari al 2% annuo, riconosciuto al termine della Fase di accumulo o in caso di decesso.

Le operazioni di riscatto e di trasferimento non prevedono alcuna garanzia di rendimento minimo.

Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite dal contratto se non al termine della Fase di accumulo o in caso di premorienza.

In caso di scelta della modalità variabile del capitale costitutivo della rendita, il contratto non prevede garanzie di capitale o di rendimento minimo.

Il valore di riscatto e di trasferimento può essere inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurative sono regolati dagli Articoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle Condizioni di Polizza.

4. Rischi finanziari a carico del Contraente

In caso di scelta della modalità variabile (Fondi Interni Alleanza Mix e Alleanza Stock), l'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote.

In caso di scelta dell'opzione Investment Planning, l'Impresa attua un piano di allocazione dei premi e dei capitali maturati per conto del Contraente ai fini dell'ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento della Forma pensionistica. Si rinvia al punto 5.1 sezione B della Nota informativa per la descrizione delle relative modalità.

4.a) Rischi finanziari a carico del Contraente

Con la sottoscrizione del contratto il Contraente si espone ai seguenti rischi:

- ottenere in caso di scelta del capitale in modalità variabile, al termine della Fase di accumulo, un capitale inferiore ai premi versati;
- ottenere, in caso di riscatto o di trasferimento della posizione previdenziale maturata, un valore inferiore ai premi versati;
- ottenere in caso di scelta del capitale in modalità variabile, un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

4.b) Profilo di rischio dei Fondi

Ciascun fondo presenta profili di rischio finanziario di cui il Contraente deve tenere conto con riferimento alla propria propensione al rischio e al periodo temporale che lo separa dal pensionamento. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei fondi a cui le prestazioni possono essere collegate.

Profilo di rischio						
	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
Gestione Euro San Giorgio (modalità rivalutabile)	●					
Fondo Interno Alleanza Mix (modalità variabile)		●				
Fondo Interno Alleanza Stock (modalità variabile)			●			

5. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal Fondo riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata della Fase di accumulo pari a quaranta anni il "Costo percentuale medio annuo" del decimo anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al decimo anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il "Costo percentuale medio annuo" del quarantesimo anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento del Fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di switch gravanti sui Fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni.

INDICATORE SINTETICO "COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO" GESTIONE SEPARATA "FONDO EURO SAN GIORGIO"

Premio annuo: € 1.250
sesso ed età: Maschio - 45
durata: 20 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,15%	Trasferimento
10	2,23%	Trasferimento
15	1,96%	Trasferimento
20	1,67%	Scadenza

Premio annuo: € 2.500
sesso ed età: Maschio - 45
durata: 20 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,15%	Trasferimento
10	2,23%	Trasferimento
15	1,96%	Trasferimento
20	1,67%	Scadenza

Premio annuo: € 5.000
sesso ed età: Maschio - 45
durata: 20 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,15%	Trasferimento
10	2,23%	Trasferimento
15	1,96%	Trasferimento
20	1,67%	Scadenza

Premio annuo: € 1.250
sesso ed età: Maschio - 35
durata: 30 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,15%	Trasferimento
10	2,23%	Trasferimento
15	1,88%	Trasferimento
20	1,75%	Trasferimento
25	1,56%	Trasferimento
30	1,47%	Scadenza

Premio annuo: € 2.500
sesso ed età: Maschio - 35
durata: 30 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,15%	Trasferimento
10	2,23%	Trasferimento
15	1,88%	Trasferimento
20	1,75%	Trasferimento
25	1,56%	Trasferimento
30	1,47%	Scadenza

Premio annuo: € 5.000
sesso ed età: Maschio - 35
durata: 30 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,15%	Trasferimento
10	2,23%	Trasferimento
15	1,88%	Trasferimento
20	1,75%	Trasferimento
25	1,56%	Trasferimento
30	1,47%	Scadenza

Premio annuo: € 1.250
sesso ed età: Maschio - 25
durata: 40 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,15%	Trasferimento
10	2,23%	Trasferimento
15	1,89%	Trasferimento
20	1,69%	Trasferimento
25	1,61%	Trasferimento
30	1,48%	Trasferimento
35	1,41%	Trasferimento
40	1,37%	Scadenza

Premio annuo: € 2.500
sesso ed età: Maschio - 25
durata: 40 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,15%	Trasferimento
10	2,23%	Trasferimento
15	1,89%	Trasferimento
20	1,69%	Trasferimento
25	1,57%	Trasferimento
30	1,48%	Trasferimento
35	1,41%	Trasferimento
40	1,37%	Scadenza

Premio annuo: € 5.000
sesso ed età: Maschio - 25
durata: 40 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,15%	Trasferimento
10	2,23%	Trasferimento
15	1,89%	Trasferimento
20	1,69%	Trasferimento
25	1,57%	Trasferimento
30	1,48%	Trasferimento
35	1,41%	Trasferimento
40	1,37%	Scadenza

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

INDICATORE SINTETICO “COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO” FONDO INTERNO ALLEANZA MIX (PROFILO DI RISCHIO MEDIO - BASSO)

Premio annuo: € 1.250
sesso ed età: Maschio - 35
durata: 30 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,83%	Trasferimento
10	2,92%	Trasferimento
15	2,59%	Trasferimento
20	2,47%	Trasferimento
25	2,28%	Trasferimento
30	2,20%	Scadenza

Premio annuo: € 2.500
sesso ed età: Maschio - 35
durata: 30 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,83%	Trasferimento
10	2,92%	Trasferimento
15	2,59%	Trasferimento
20	2,47%	Trasferimento
25	2,28%	Trasferimento
30	2,20%	Scadenza

Premio annuo: € 5.000
sesso ed età: Maschio - 35
durata: 30 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,83%	Trasferimento
10	2,92%	Trasferimento
15	2,59%	Trasferimento
20	2,47%	Trasferimento
25	2,28%	Trasferimento
30	2,20%	Scadenza

Premio annuo: € 1.250
sesso ed età: Maschio - 25
durata: 40 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,83%	Trasferimento
10	2,92%	Trasferimento
15	2,59%	Trasferimento
20	2,41%	Trasferimento
25	2,33%	Trasferimento
30	2,20%	Trasferimento
35	2,14%	Trasferimento
40	2,10%	Scadenza

Premio annuo: € 2.500
sesso ed età: Maschio - 25
durata: 40 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,83%	Trasferimento
10	2,92%	Trasferimento
15	2,59%	Trasferimento
20	2,41%	Trasferimento
25	2,29%	Trasferimento
30	2,20%	Trasferimento
35	2,14%	Trasferimento
40	2,10%	Scadenza

Premio annuo: € 5.000
sesso ed età: Maschio - 25
durata: 40 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	3,83%	Trasferimento
10	2,92%	Trasferimento
15	2,59%	Trasferimento
20	2,41%	Trasferimento
25	2,29%	Trasferimento
30	2,20%	Trasferimento
35	2,14%	Trasferimento
40	2,10%	Scadenza

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

INDICATORE SINTETICO “COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO” FONDO INTERNO ALLEANZA STOCK (PROFILO DI RISCHIO MEDIO)

Premio annuo: € 1.250
sesso ed età: Maschio - 35
durata: 30 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	4,40%	Trasferimento
10	3,55%	Trasferimento
15	3,18%	Trasferimento
20	3,08%	Trasferimento
25	2,89%	Trasferimento
30	2,81%	Scadenza

Premio annuo: € 2.500
sesso ed età: Maschio - 35
durata: 30 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	4,40%	Trasferimento
10	3,55%	Trasferimento
15	3,18%	Trasferimento
20	3,08%	Trasferimento
25	2,89%	Trasferimento
30	2,81%	Scadenza

Premio annuo: € 5.000
sesso ed età: Maschio - 35
durata: 30 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	4,40%	Trasferimento
10	3,55%	Trasferimento
15	3,18%	Trasferimento
20	3,08%	Trasferimento
25	2,89%	Trasferimento
30	2,81%	Scadenza

Premio annuo: € 1.250
sesso ed età: Maschio - 25
durata: 40 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	4,40%	Trasferimento
10	3,56%	Trasferimento
15	3,18%	Trasferimento
20	3,01%	Trasferimento
25	2,95%	Trasferimento
30	2,81%	Trasferimento
35	2,76%	Trasferimento
40	2,71%	Scadenza

Premio annuo: € 2.500
sesso ed età: Maschio - 25
durata: 40 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	4,40%	Trasferimento
10	3,56%	Trasferimento
15	3,18%	Trasferimento
20	3,01%	Trasferimento
25	2,89%	Trasferimento
30	2,81%	Trasferimento
35	2,76%	Trasferimento
40	2,71%	Scadenza

Premio annuo: € 5.000
sesso ed età: Maschio - 25
durata: 40 anni

anno	indicatore sintetico	evento
5	4,40%	Trasferimento
10	3,56%	Trasferimento
15	3,18%	Trasferimento
20	3,01%	Trasferimento
25	2,89%	Trasferimento
30	2,81%	Trasferimento
35	2,76%	Trasferimento
40	2,71%	Scadenza

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

Costi di erogazione della rendita

In fase di erogazione della rendita è previsto un costo per il relativo pagamento pari all'1,35% in caso di scelta di rendita annua e 1,90% in caso di scelta di rendita mensile.

6. Illustrazione dei dati storici di rendimento delle Gestioni interne separate e dei Fondi Interni

6.a) Capitale in forma rivalutabile

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata Fondo Euro San Giorgio negli ultimi anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2002	5,30%	4,10%	4,67%	2,50%
2003	5,31%	4,11%	3,73%	2,50%
2004	5,50%	4,30%	3,59%	2,00%
2005	5,24%	4,04%	3,16%	1,70%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6.b) Rendita vitalizia rivalutabile

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato negli ultimi anni dalla Gestione interna separata "AlleRendita", a cui è collegata la rivalutazione annua della rendita vitalizia rivalutabile, ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2001	7,06%	6,06%	4,93%	2,70%
2002	4,52%	3,52%	4,67%	2,50%
2003	6,04%	5,04%	3,73%	2,50%
2004	5,00%	4,00%	3,59%	2,00%
2005	5,00%	4,00%	3,16%	1,70%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6.c) Capitale e rendita vitalizia in forma variabile

In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi tre e cinque anni dai Fondi Interni a cui possono essere collegate le prestazioni previdenziali.

Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato "benchmark". Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. L'indice di riferimento è gravato da costi impliciti.

Agli effetti del confronto si tenga presente che, per il periodo osservato, nella gestione del Fondo non era previsto un parametro di riferimento e quindi la significatività del confronto stesso può essere limitata.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Rendimento medio annuo composto		
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo Alleanza Mix	3,90%	0,44%
Benchmark	5,20%	0,93%

Rendimento medio annuo composto		
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo Alleanza Stock	5,86%	- 1,04%
Benchmark	8,19%	- 0,36%

Tasso medio di inflazione	
Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
2,07%	2,28%

7. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.



Alleanza Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL PRESIDENTE

Amato Luigi Molinari

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Ugo Ruffolo

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche della Polizza denominata **ALLEATA**.

ALLEATA è una polizza di assicurazione vita attuativa di una Forma pensionistica individuale. Attraverso un piano di versamento dei premi il Contraente matura una rendita che sarà erogata dall'Impresa al momento di andare in pensione. Il prodotto è strutturato in due fasi: una prima fase (denominata di "accumulo") finalizzata alla costituzione di un capitale al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica e una seconda (denominata di "erogazione") finalizzata all'impiego – totale o parziale – di tale capitale per la costituzione della rendita vitalizia.

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

- a) Informazioni sull'Impresa di assicurazione
- b) Informazioni sulle prestazioni assicurative, sulle garanzie offerte e sui rischi finanziari
- c) Informazioni sulle Gestioni interne separate e sui Fondi Interni
- d) Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
- e) Altre informazioni sul contratto
- f) Dati storici sui Fondi

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

- a) Alleanza Assicurazioni è una Società per azioni quotata presso la Borsa Italiana S.p.A. facente parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
- b) La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Viale Luigi Sturzo, 35, 20154 Milano - Italia.
- c) Per informazioni è possibile visitare il sito **www.alleanza.it** o rivolgersi all'Ufficio Customer Care telefonando al numero 02.62.96.1.

Oppure è possibile scrivere a:

– via posta:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Customer Care
Viale Luigi Sturzo, 35
20154 Milano

– via fax: n° **02.65.49.92**

– via e-mail: **customercareonline@alleanza.it**

d) La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell' Art. 64 del R.D.L. n° 966 del 29 aprile 1923.

e) La Società di revisione è la Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via G.D. Romagnosi, 18/A.

2. Conflitto di interessi

La Società ha conferito a Generali Asset Management S.g.r. mandato per la gestione patrimoniale degli attivi.

La Società, nella gestione degli attivi che compongono la Gestione interna separata e i Fondi Interni, può sottoscrivere strumenti finanziari, ivi comprese parti di OICR, emessi da Società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. o con cui intrattenga rapporti di affari rilevanti.

La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Non sono previsti accordi di riconoscimento di utilità da parte di terzi inerenti gli attivi che compongono la Gestione interna separata e i Fondi Interni. Alcuni dei regolamenti degli OICR in cui possono essere investiti detti attivi prevedono la retrocessione di commissioni alla Società sotto forma di quote, che sono, in ogni caso, poste a beneficio degli Assicurati.

Indipendentemente dall'esistenza dei citati accordi, la Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.

Eventuali retrocessioni di utilità saranno riportate nel Rendiconto annuale della Gestione interna separata e dei Fondi Interni.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative, sulle garanzie offerte e sui rischi finanziari

B1. Fase di accumulo

Nella fase di accumulo, l'Assicurato, in relazione alla propria propensione al rischio, può scegliere tra diverse modalità di impiego dei versamenti:

- una prima modalità che prevede una garanzia di rendimento minimo, come indicato nella Polizza. Tale modalità dà luogo ad una "forma rivalutabile del capitale costitutivo della rendita";
- una seconda modalità, senza garanzia di rendimento minimo, che impiega i versamenti nei Fondi Interni dell'Impresa di assicurazione scelti dall'Assicurato e lega quindi il valore del capitale al valore delle quote di detti Fondi. Tale modalità dà luogo ad un "forma variabile del capitale costitutivo della rendita".

L'Assicurato può inoltre optare per una modalità "mista", che combina le due precedenti; infatti può decidere, al momento della sottoscrizione e modificarla successivamente, quale percentuale del premio versato deve essere impegnato su ogni singolo Fondo Interno/Gestione interna separata.

3. Rischi finanziari

In caso di modalità "forma variabile del capitale costitutivo della rendita" le prestazioni sono collegate al valore delle quote di un Fondo Interno. Il valore delle quote dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

In particolare il Contraente si espone ai seguenti rischi:

- un rischio di controparte (relativo alla solvibilità dell'emittente gli strumenti finanziari acquistati dalla Società per far fronte agli impegni derivanti dal contratto);
- un rischio di tasso di interesse (relativo alla volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari acquistati dalla Società per far fronte agli impegni derivanti dal contratto).

4. Informazioni sull'impiego dei premi

In caso di modalità "forma rivalutabile del capitale costitutivo della rendita" i premi, al netto dei costi, sono investiti nella Gestione interna separata "Fondo Euro San Giorgio".

In caso di modalità "forma variabile del capitale costitutivo della rendita" i premi, al netto dei costi, verranno impiegati in uno o più Fondi Interni all'Impresa di assicurazione.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto e alle coperture complementari accessorie; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della prestazione pensionistica.

Il costo della copertura caso morte e dell'eventuale copertura per il rischio di perdita dell'autosufficienza sono riportati negli Allegati 1 e 2.

5. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

5.1. Descrizione delle prestazioni e garanzie

Il presente contratto rientra nella categoria delle rendite vitalizie: la durata è quindi legata alla sopravvivenza dell'Assicurato.

La data di scadenza della fase di accumulo è convenzionalmente fissata al compimento del sessantacinquesimo anno di età (indicata nelle Condizioni di Polizza come "Data stabilita").

Requisiti di accesso alle prestazioni

Le prestazioni possono essere liquidate esclusivamente:

- al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione alla Forma pensionistica non inferiore a cinque anni;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età alla data di accesso alla prestazione non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione alla Forma pensionistica non inferiore a quindici anni.

In tutti i casi in cui non sia possibile far riferimento alle condizioni appena descritte, i requisiti di accesso maturano con il compimento del cinquantasettesimo anno di età.

Ai fini del calcolo della partecipazione alla Forma pensionistica possono essere fatti valere anche gli anni di iscrizione presso altra forma pensionistica.

Il Contraente ha la possibilità di chiedere la prosecuzione della partecipazione alla Forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

Si rinvia al punto 18 della presente Nota informativa per la descrizione della diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile.

Opzione piano di investimento programmato (Investment Planning)

Con “**Investment Planning**”, che è possibile scegliere solo all’atto della sottoscrizione, le operazioni di switch non vengono operate dall’Assicurato bensì dalla Società secondo una pianificazione finalizzata a ricercare, per ogni orizzonte temporale, l’ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento.

Il criterio di trasferimento adottato dalla Società prevede che il capitale costitutivo della rendita sia via via riferito al valore delle quote/al rendimento dei seguenti Fondi Interni/Gestioni interne separate:

- età dell’Assicurato inferiore o pari a quarantanove anni: Alleanza Stock;
- età dell’Assicurato da cinquanta a cinquantanove anni: Alleanza Mix;
- età dell’Assicurato pari o superiore a sessanta anni: “Fondo Euro San Giorgio”.

La Società procederà al trasferimento, anche graduale, delle risorse dal Fondo Interno/Gestione interna separata di provenienza al Fondo Interno/Gestione interna separata di destinazione nei sei mesi che precedono o che seguono il termine fissato per il trasferimento.

L’Assicurato può abbandonare in qualsiasi momento “Investment Planning” mediante richiesta scritta alla Società.

CAPITALE COSTITUTIVO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER VECCHIAIA O PER ANZIANITÀ FORMA RIVALUTABILE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA

Questa modalità di costituzione del capitale consente di avere una garanzia di rendimento minimo al termine della Fase di accumulo o in caso di premorienza dell’Assicurato. Risponde quindi alle esigenze di coloro che:

- hanno una propensione al rischio bassa;
- si avvicinano al momento di accesso alla prestazione pensionistica;
- vogliono conoscere qual è l’ammontare della rendita annua maturata.

L’ammontare del capitale costitutivo della rendita in Forma rivalutabile si determina con le modalità indicate dall’Art. 4 delle Condizioni di Polizza. L’importo così inizialmente determinato si rivaluta annualmente in relazione all’andamento dei risultati finanziari della Gestione interna separata denominata “Fondo Euro San Giorgio”. La Società garantisce in ogni caso un rendimento minimo annuo del 2% alla data di scadenza della Fase di accumulo e in caso di premorienza durante tale Fase.

Ogni anno la Società comunica all’Assicurato l’importo del capitale maturato.

Questa modalità di costituzione del capitale comporta l’assunzione dei rischi finanziari e demografici da parte della Società.

CAPITALE COSTITUTIVO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER VECCHIAIA O PER ANZIANITÀ FORMA VARIABILE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA

Questa modalità di costituzione del capitale comporta che lo stesso capitale venga espresso in quote di uno o più Fondi Assicurativi Interni istituiti dalla Società. Data la variabilità del valore delle quote, questa modalità non consente di conoscere con certezza, se non al momento dell’accesso alle prestazioni, l’ammontare della rendita vitalizia.

Il Contraente assume in questo caso il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.

Tale modalità si adatta alle esigenze di coloro che:

- hanno una propensione al rischio medio o medio-alta;
- scelgono un piano di accumulo la cui durata è di medio-lungo periodo;
- non desiderano una garanzia di rendimento minimo, ma preferiscono una volatilità maggiore a fronte di una più elevata possibilità di rendimento, assumendosi il rischio finanziario.

L'ammontare del capitale costitutivo della rendita in forma variabile si determina con le modalità indicate all'Art. 5 delle Condizioni di Polizza.

PRESTAZIONE PER IL CASO DI PREMORIENZA DELL'ASSICURATO

Nel caso in cui la morte avvenga durante la fase di accumulo, l'Impresa si impegna a pagare agli aventi diritto una prestazione in forma di capitale di ammontare pari al capitale costitutivo della rendita, maturato al momento della morte, maggiorato di un importo pari al:

- 1% se l'età dell'Assicurato al momento della morte è inferiore o uguale a sessanta anni;
- 0,2% se l'età dell'Assicurato al momento della morte è superiore a sessanta anni e inferiore a sessantacinque anni.

Nel caso in cui la morte avvenga durante la Fase di accumulo, la Società si impegna a pagare agli aventi diritto un ulteriore importo, in aggiunta a quanto sopra determinato, pari al caricamento iniziale moltiplicato per durata residua su durata complessiva della Fase di accumulo.

Nel caso in cui la morte avvenga nella fase di erogazione della rendita e l'Assicurato non abbia ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età, la Società si impegna a pagare agli aventi diritto una prestazione in forma di capitale pari ad una percentuale del capitale costitutivo della rendita al momento del pensionamento.

Tale percentuale è pari al:

- 1% se l'età dell'Assicurato al momento della morte è inferiore o uguale a sessanta anni;
- 0,2% se l'età dell'Assicurato al momento della morte è superiore a sessanta anni e inferiore a sessantacinque anni.

RISCATTO

L'Assicurato può richiedere il riscatto - anche parziale - del capitale maturato, inteso come liquidazione della propria posizione assicurativa senza trasferimento ad altra Forma pensionistica, esclusivamente in caso di:

- acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Il riscatto, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate può essere chiesto dopo che siano trascorsi almeno otto anni di partecipazione alla Forma pensionistica individuale. A tale fine sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a Forme pensionistiche complementari e individuali maturati dall'Assicurato.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l'Assicurato ha facoltà di riscattare totalmente il capitale maturato.

Il valore di riscatto è pari all'importo del capitale costitutivo della rendita determinato al momento della richiesta.

Nel caso di riscatto entro il sessantacinquesimo anno di età, l'Impresa si impegna a pagare agli aventi diritto un ulteriore importo, in aggiunta a quanto sopra determinato, pari al caricamento iniziale moltiplicato per durata residua su durata complessiva della fase di accumulo.

Poiché in caso di riscatto il presente contratto non prevede garanzie finanziarie di valore minimo, l'importo liquidato potrà essere anche inferiore all'ammontare dei premi versati.

PRESTAZIONI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PRESSO ALTRA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE O FONDO PENSIONE

L'Assicurato ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra Forma pensionistica complementare.

Il trasferimento ad un'altra Forma pensionistica individuale, ovvero a un Fondo pensione, può essere effettuato dopo almeno tre anni di partecipazione alla Forma pensionistica sottoscritta. In caso di trasferimento della posizione individuale presso il Fondo cui il lavoratore acceda in relazione ad una nuova attività, non si applica il vincolo temporale citato.

Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

Nel caso di trasferimento entro il sessantacinquesimo anno di età, l'Impresa si impegna a pagare agli aventi diritto un ulteriore importo, in aggiunta al valore della posizione individuale, pari al caricamento iniziale moltiplicato per durata residua su durata complessiva della fase di accumulo.

Poiché in caso di trasferimento il presente contratto non prevede garanzie finanziarie di valore minimo, l'importo trasferito potrà essere anche inferiore all'ammontare dei premi versati.

COPERTURA COMPLEMENTARE IN CASO DI PERDITA DELL'AUTOSUFFICIENZA (LTC)

Se è stata scelta dal Contraente l'assicurazione di rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza, nel caso in cui, nella fase di erogazione e comunque successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'Assicurato, si verifichi la perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, l'Impresa si impegna a pagare all'Assicurato, in aggiunta alla rendita assicurata, una ulteriore rendita erogabile contestualmente e con le stesse modalità della rendita base.

È prevista una franchigia di sei mesi che decorre dalla data di richiesta del riconoscimento della perdita di autosufficienza.

L'ammontare della rendita annua si determina con le modalità indicate all'Art. 15 delle Condizioni di Polizza.

La perdita di autosufficienza si verifica quando l'Assicurato non è più in grado di compiere in modo autonomo le azioni della vita quotidiana quali farsi il bagno e/o la doccia, vestirsi, lavarsi, muoversi, contenersi, bere e mangiare. Poiché tali azioni possono svolgersi con un diverso grado di autonomia, ai fini della prestazione è necessario raggiungere un punteggio di quaranta punti, stabilito con i criteri e le modalità riportati nella tabella dell'Allegato n. 9 delle Condizioni di Polizza.

Inoltre, l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana deve essere presumibilmente permanente: se l'Assicurato riacquista l'autosufficienza, cessano le prestazioni previste per la perdita di autosufficienza, pur rimanendo l'assicurazione complementare in vigore. La Società può effettuare l'accertamento in qualunque tempo, ma non più di una volta ogni tre anni.

5.2 Modifiche delle basi di calcolo delle prestazioni

La Società si riserva di modificare i coefficienti di conversione del capitale in rendita in funzione delle variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale ne giustifichino la modifica. Tale modifica avrà effetto solo per i premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.

Tale rideterminazione incide sull'ammontare della rendita erogabile.

In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui di tali modifiche sia data notizia per iscritto all'Assicurato.

L'Assicurato, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida nella posizione maturata (nessuna applicazione di costi di trasferimento).

5.3 Progetto esemplificativo

La Società è tenuta a consegnare al Contraente, unitamente al Fascicolo informativo, un Progetto esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla Circolare ISVAP 445/2001.

6. Premi

Il contratto prevede il pagamento di una serie di premi annui il cui ammontare può essere variato nel tempo.

Al fine di agevolare l'Assicurato, è possibile frazionare il premio annuo in più rate, prevedendo quindi versamenti mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali oppure semestrali.

L'Assicurato può sospendere o interrompere il pagamento dei premi senza alcuna penalizzazione.

Il premio è scomponibile come segue:

- premio dell'assicurazione principale;
- caricamento;
- eventuale premio per la costituzione della rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza (LTC).

Il premio annuo minimo è pari a € 960 o equivalente mensile di € 80. L'Assicurato, per mutamenti delle esigenze proprie e familiari, può richiedere di variare l'ammontare del premio annuo. La variazione può essere richiesta esclusivamente dal primo settembre al quindici dicembre di ogni anno con effetto dal primo premio in pagamento nell'anno solare successivo.

Nel medesimo periodo l'Assicurato può versare premi aggiuntivi di importo minimo pari a € 80: tale possibilità è offerta per permettere all'Assicurato di effettuare a fine anno un conguaglio e di raggiungere così l'importo massimo deducibile fiscalmente, per godere appieno dei benefici fiscali

previsti per le Forme pensionistiche individuali o, comunque, per incrementare la propria posizione pensionistica.

La Società accetta quale mezzo di pagamento del premio:

- contanti, solo per importi di premio uguali o inferiori a € 1.500;
- assegno non trasferibile intestato ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. (bancario, circolare o postale);
- bonifico bancario;
- “autorizzazione permanente di addebito in conto - RID” che implica l’addebito automatico su conto corrente dei premi d’assicurazione.

In caso di scelta di quest’ultima soluzione e di successiva chiusura del conto corrente, sarà necessario rivolgersi all’Agenzia per concordare una diversa modalità di versamento.

I versamenti possono essere effettuati dal Contraente presso:

- il proprio domicilio, grazie al servizio di incasso prestato dal Consulente Alleanza;
- l’Agenzia Generale che gestisce il contratto;
- la Direzione della Società (Viale Luigi Sturzo n. 35 - 20154 Milano).

L’uso da parte della Società di incassare il premio al domicilio del Contraente, oppure il mancato invio dell’avviso della scadenza, non può giustificare il mancato pagamento del premio.

7. Forma rivalutabile del capitale costitutivo della rendita Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La partecipazione agli utili viene riconosciuta una volta all’anno sulla base del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione interna denominata “Fondo Euro San Giorgio”, separata dalle altre attività della Società (si rinvia alla sezione C della Nota informativa per i dettagli).

La partecipazione agli utili viene assegnata a ogni anniversario della data di decorrenza del contratto (data di scadenza compresa), mediante rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in forma rivalutabile.

Tale rivalutazione viene conteggiata sulla base del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione interna separata denominata “Fondo Euro San Giorgio”, nella misura espressa dall’aliquota di retrocessione che è pari al 90%. Tale rendimento attribuito che non può comunque essere superiore al rendimento annuo della Gestione Fondo Euro San Giorgio diminuito di 1,2 punti, viene riconosciuto con le modalità sopra specificate, anche alle prestazioni derivanti da versamenti aggiuntivi.

Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite dal contratto se non al termine della fase di accumulo o in caso di premorienza.

8. Forma variabile del capitale costitutivo della rendita - Valore della quota

La tabella che segue consente di individuare il giorno di valorizzazione della quota (Giorno di riferimento) in relazione alle singole fattispecie (operazioni) in cui si rende necessario effettuare la conversione da importi di denaro a quote e viceversa o da quote di un Fondo Interno a quote di altro Fondo Interno.

Operazione	Data richiesta	Giorno di riferimento
Nuove sottoscrizioni e versamenti successivi	Lunedì - Martedì Mercoledì	Il primo giorno di valorizzazione successivo alla Data richiesta
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di provenienza		
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di destinazione		
Recesso		
Trasferimento verso altre Forme previdenziali		
Riscatto		
Liquidazioni per sinistro		

Operazione	Data richiesta	Giorno di riferimento
Nuove sottoscrizioni e versamenti successivi	Giovedì - Venerdì Sabato	Il secondo giorno di valorizzazione successivo alla Data richiesta
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di provenienza		
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di destinazione		
Recesso		
Trasferimento verso altre Forme previdenziali		
Riscatto		
Liquidazioni per sinistro		

Per "Data richiesta" si intende il giorno non festivo in cui la richiesta scritta del Contraente o dei Beneficiari è consegnata presso l'Agenzia o presso la Direzione della Società completa di tutta la documentazione eventualmente prevista in relazione alla singola fattispecie.

Il numero delle quote attribuite al contratto si ottiene dividendo il premio, al netto dei diritti e dei costi, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

Il valore delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato ogni primo giorno lavorativo della settimana in base ai valori rilevati l'ultimo giorno di Borsa aperta della settimana precedente a esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e internazionali.

Una volta effettuate tali operazioni, si determina il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno, dividendo il totale delle attività investite per il numero di quote attribuite.

Tali valori, al netto di qualsiasi onere a carica del Fondo, vengono pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.alleanza.it. Eventuali variazioni circa la pubblicazione su un quotidiano diverso saranno comunicate al Contraente.

Moltiplicando il valore unitario delle quote a una certa data per il loro numero, se ne ottiene il controvalore alla medesima data.

B.2. Fase di erogazione della rendita

9. Erogazione della rendita e garanzie offerte

9.1 Prestazione in forma di rendita

La Società garantisce, in caso di vita dell'Assicurato al compimento del suo sessantacinquesimo anno di età, il pagamento di una rendita vitalizia annua.

L'ammontare della rendita vitalizia annua si determina, in base alla scelta dal parte dell'Assicurato al momento dell'accesso alla fase di erogazione, con le modalità indicate nelle Condizioni di Polizza, in particolare:

- per la rendita rivalutabile, Art. 12;
- per la rendita variabile, Art. 13.

La rendita viene pagata in via posticipata e con rateazione, a scelta dell'Assicurato, mensile, bimestrale, quadrimestrale, semestrale oppure annuale.

L'Assicurato, sempre che non sia stata sottoscritta l'assicurazione complementare per il caso di perdita dell'autosufficienza, può richiedere che la rendita venga erogata in forma reversibile da corrispondersi all'Assicurato fino a che è in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, alla persona da lui designata. Le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei tassi di premio della rendita vitalizia reversibile sono le stesse della prestazione base, non sono previsti ulteriori caricamenti per tale copertura opzionale.

La base demografica adottata nella fase di erogazione è la tavola di sopravvivenza RG48 (derivata dalla tavola RGS48, Ragioneria Generale dello Stato, generazione 1948) distinta per sesso ed anno di nascita, i coefficienti sono riportati negli Allegati 5 e 7.

Durante la fase di accumulo così come nella fase di erogazione della rendita si tiene conto di una ipotesi finanziaria con tasso tecnico dello 0%.

9.2 Prestazione in forma di capitale

A scelta dell'Assicurato, la Società può erogare la prestazione parzialmente in forma di capitale fino a un ammontare massimo pari al 50% del capitale costitutivo della rendita; in questo caso, l'importo della rendita vitalizia spettante all'Assicurato viene determinato dalla Società sulla base dell'importo residuo del capitale costitutivo della rendita.

L'erogazione della prestazione nella sola forma di capitale è ammessa solo allorché l'importo della rendita annua corrispondente all'intera posizione risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale previsto dal regime previdenziale pubblico.

10. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

10.1 Rendita rivalutabile

L'importo della rendita vitalizia annua si rivaluterà annualmente sulla base del rendimento della Gestione interna separata denominata "Fondo AlleRendita" (si rinvia alla sezione C della Nota informativa per

i dettagli), il cui Regolamento è contenuto nell'Allegato 6 delle Condizioni di Polizza, nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

Misura della rivalutazione

La Società comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento annuo del "Fondo AlleRendita" per una aliquota di partecipazione pari ad almeno il 50%. Il rendimento attribuito, che non può comunque essere superiore al rendimento annuo del "Fondo AlleRendita" diminuito di un punto, viene riconosciuto anche alla rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza.

Attribuzione della rivalutazione

La prestazione rivalutata sarà determinata sommando alla prestazione in vigore nel periodo annuale precedente un importo pari al prodotto della prestazione in vigore nel periodo annuale precedente per la misura della rivalutazione. L'aumento delle prestazioni al lordo dell'imposta sostitutiva viene annualmente comunicato al Contraente.

10.2 Rendita variabile

L'importo della rendita si ottiene moltiplicando il numero delle quote, determinate al momento dell'accesso alla fase di erogazione della prestazione, per il valore unitario della quota al momento dell'erogazione di ogni rata della rendita.

C. Informazioni sulle Gestioni interne separate e sui Fondi Interni

11. Fondo Euro San Giorgio

- a) La Gestione interna separata è denominata "**Fondo Euro San Giorgio**".
- b) La valuta di denominazione è l'Euro.
- c) Finalità della gestione è la massimizzazione del rendimento nel rispetto delle garanzie prestate agli Assicurati, tenendo conto della volatilità degli strumenti finanziari utilizzati. Le garanzie prestate dalla Compagnia, al momento della redazione della presente Nota Informativa, comportano una rivalutazione annua minima del Fondo Euro San Giorgio a tassi del 2,75%, del 2,50% e del 2% a seconda della tipologia di polizze commercializzate dalla Compagnia.
- d) Il periodo di osservazione per determinare il rendimento decorre dal 1 novembre al 31 ottobre successivo.
- e) La composizione del portafoglio è prevalentemente obbligazionaria: vengono privilegiati titoli a reddito fisso quali BTP, CCT, ed altre obbligazioni, ad elevato standard creditizio, quotate in euro. Non sono previsti dal regolamento limiti di investimento diversi da quelli emanati dall'Organismo di Vigilanza.
- f) Non è previsto alcun limite per la quota investita in strumenti finanziari emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo. L'esercizio 2004 ha visto, per la prima volta, l'introduzione di tale tipologia di attivi con una quota inferiore al 5%.
- g) La Gestione del Fondo in oggetto viene effettuata sulla base delle seguenti linee guida, elencate in ordine di importanza:
 - minimizzazione del rischio derivante dal disallineamento tra gli impegni assunti dalla Compagnia nei confronti degli Assicurati e le caratteristiche degli attivi, considerando al contempo le volatilità e gli andamenti dei mercati finanziari;

- la allocazione degli investimenti viene pertanto effettuata in massima parte in strumenti obbligazionari, selezionati in modo da ridurre al minimo il rischio di credito presente in portafoglio;
- la componente azionaria del portafoglio viene gestita analizzando le prospettive macroeconomiche ed individuando situazioni di sottovalutazione e sopravvalutazione dei singoli emittenti attraverso il contributo dell'analisi fondamentale. Date le caratteristiche del portafoglio gestito, i titoli azionari vengono selezionati privilegiando emittenti in grado di remunerare l'investitore con alti livelli di dividendi distribuiti.

Alleanza Assicurazioni ha conferito a Generali Asset Management S.g.r. mandato per la gestione patrimoniale degli attivi.

La Società di revisione che certifica la Gestione interna separata è la Reconta Ernst Young.

Si rinvia, per i dettagli, al Regolamento della Gestione "Fondo Euro San Giorgio" contenuto nell'Allegato 3.

12. Fondo Interno Alleanza Mix

- Denominazione: Alleanza Mix.
- Data di inizio operatività: 7 giugno 1999.
- Categoria: Bilanciato (BIL).
- Valuta di denominazione: Euro.
- Finalità: L'investimento tende a perseguire l'incremento del capitale mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio-basso e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.
- Orizzonte temporale minimo consigliato: 4 anni.
- Profilo di rischio: Medio-Basso. Volatilità storica del Fondo pari a 3,53%.

Il profilo di rischio è attribuito a ciascun Fondo in base alla seguente tabella elaborata dall'ANIA secondo i criteri indicati dall'ISVAP:

VOLATILITÀ	PROFILO DI RISCHIO
dallo 0 al 3%	Basso
dal 3 all' 8%	Medio - Basso
dall' 8 al 14%	Medio
dal 14 al 20%	Medio - Alto
dal 20 al 25%	Alto
superiore al 25%	Molto Alto

- Composizione: La percentuale di attività destinate all'investimento obbligazionario varia tra il 30% e il 70%, così come quella destinata all'investimento azionario.

- i) Il patrimonio del Fondo è investito prevalentemente in quote di Fondi Comuni di Investimento appartenenti alle seguenti categorie:
- Azionario area Euro, investimento prevalente nei mercati euro medio-alto grado di rischio
 - Azionario area Pacifico, investimento prevalente nel mercato Asiatico con alto grado di rischio
 - Azionario area America, investimento prevalente nel mercato Americano con alto grado di rischio
 - Azionario Internazionale, investimento in azioni di emittenti appartenenti a diverse aree geografiche
 - Fondi Monetari con investimenti aventi durata media finanziaria non superiore a 24 mesi
 - Fondi Obbligazionari Misti con titoli quotati sia nei paesi aderenti all'Euro sia internazionali.
- j) La Società si riserva la facoltà di investire gli attivi dei Fondi Interni anche in parti di OICR promossi o gestiti da Imprese appartenenti al Gruppo Assicurazioni Generali o in altri strumenti finanziari emessi da Società del medesimo Gruppo:
- OICR armonizzati: fino ad un massimo del 100%
 - Limite singolo OICR: max 25%
- k) Lo stile gestionale è attivo, ovvero utilizza pienamente i margini di operatività per le singole classi di attività finanziarie e mira a cogliere opportunità d'investimento in attività reali con buone prospettive di crescita, non incorporate già pienamente nei prezzi correnti.
- l) Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo Alleanza Mix è un paniere di indici, gravato da costi impliciti, così composto: 15% Indice Fideuram Azionari Internazionali + 15% Indice Fideuram Azionari Area Euro + 55% Indice Fideuram Obbligazionari Governativi a Medio/Lungo Termine Area Euro + 15% Indice Fideuram Liquidità in EUR.
- m) La Società non prevede la possibilità di investire tra gli attivi dei Fondi Interni in fondi a distribuzione.
- n) Modalità di valorizzazione delle quote: Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo sono valutati al loro valore di mercato. Il valore complessivo netto del Fondo, calcolato settimanalmente, risulta dalla valorizzazione del patrimonio (il patrimonio dei Fondi Interni è costituito dal totale delle attività conferite ai suddetti Fondi, al netto di eventuali passività), detratte le spese e gli oneri. Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

13. Fondo Interno Alleanza Stock

- a) Denominazione: Alleanza Stock.
- b) Data di inizio operatività: 7 luglio 2000.
- c) Categoria: Azionario Globale (AGL).
- d) Valuta di denominazione: Euro.
- e) Finalità: L'investimento tende a perseguire l'incremento del capitale mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio-basso e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.
- f) Orizzonte temporale minimo consigliato: oltre 10 anni.

- g) Profilo di rischio: Medio. Volatilità storica del Fondo pari a 5,81% (confronta tabella pag. 24), tuttavia l'investimento prevalentemente azionario rende la stima del profilo di rischio di una categoria superiore.
- h) Composizione: La percentuale di attività destinate all'investimento obbligazionario varia tra il 10% e il 60%, mentre quella destinata all'investimento azionario tra il 40% e il 90%.
- i) Il patrimonio del Fondo è investito prevalentemente in quote di Fondi Comuni di Investimento appartenenti alle seguenti categorie:
- Azionario area Euro, investimento prevalente nei mercati euro medio-alto grado di rischio
 - Azionario area Pacifico, investimento prevalente nel mercato Asiatico con alto grado di rischio
 - Azionario area America, investimento prevalente nel mercato Americano con alto grado di rischio
 - Azionario Internazionale, investimento in azioni di emittenti appartenenti a diverse aree geografiche
 - Fondi Monetari con investimenti aventi durata media finanziaria non superiore a 24 mesi
 - Fondi Obbligazionari Misti con titoli quotati sia nei paesi aderenti all'Euro sia internazionali.
- j) La Società si riserva la facoltà di investire gli attivi dei Fondi Interni anche in parti di OICR promossi o gestiti da Imprese appartenenti al Gruppo Assicurazioni Generali o in altri strumenti finanziari emessi da Società del medesimo Gruppo:
- OICR armonizzati: fino ad un massimo del 100%
 - Limite singolo OICR: max 25%
- k) Lo stile gestionale è attivo, ovvero utilizza pienamente i margini di operatività per le singole classi di attività finanziarie e mira a cogliere opportunità d'investimento in attività reali con buone prospettive di crescita, non incorporate già pienamente nei prezzi correnti.
- l) Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo Alleanza Stock è un paniere di indici, gravato da costi impliciti, così composto: 30% Indice Fideuram Azionari Internazionali + 35% Indice Fideuram Azionari Area Euro + 20% Indice Fideuram Obbligazionari Governativi a medio/lungo Termine Area Euro + 15% Indice Fideuram Liquidità in EUR.
- m) La Società non prevede la possibilità di investire tra gli attivi dei Fondi Interni in fondi a distribuzione.
- n) Modalità di valorizzazione delle quote: Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo sono valutati al loro valore di mercato. Il valore complessivo netto del Fondo, calcolato settimanalmente, risulta dalla valorizzazione del patrimonio (il patrimonio dei Fondi Interni è costituito dal totale delle attività conferite ai suddetti Fondi, al netto di eventuali passività), detratte le spese e gli oneri. Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

14. Fondo AlleRendita

- a) La Gestione interna separata è denominata **“AlleRendita”**.
- b) La valuta di denominazione è l'Euro.
- c) Finalità della gestione è la massimizzazione del rendimento nel rispetto delle garanzie prestate agli Assicurati, tenendo conto della volatilità degli strumenti finanziari utilizzati. La garanzia prestata

dalla Compagnia, al momento della redazione della presente Nota Informativa, comporta una rivalutazione annua minima del Fondo AlleRendita a tassi del 2,50% e del 2% a seconda della tipologia di polizze commercializzate dalla Compagnia.

- d) Il periodo di osservazione per determinare il rendimento decorre dal 1 novembre al 31 ottobre successivo.
- e) La composizione del portafoglio è prevalentemente obbligazionaria: vengono privilegiati titoli a reddito fisso quali BTP, CCT, ed altre obbligazioni, ad elevato standard creditizio, quotate in euro. Non sono previsti dal regolamento limiti di investimento diversi da quelli emanati dall'Organismo di Vigilanza.
- f) Non è previsto nella gestione alcun limite per gli investimenti finanziari emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.
- g) L'allocazione degli investimenti viene effettuata in massima parte in strumenti obbligazionari, selezionati in modo da ridurre al minimo il rischio di credito presente in portafoglio mantenendo una esposizione contenuta al rischio di variazione dei tassi di interesse.

Alleanza Assicurazioni ha conferito a Generali Asset Management S.g.r. mandato per la gestione patrimoniale degli attivi.

La Società di revisione che certifica la Gestione interna separata è la Reconta Ernst Young.

Si rinvia, per i dettagli, al Regolamento della Gestione "AlleRendita" contenuto nell'Allegato 6.

15. Crediti di imposta

Gli eventuali crediti di imposta pari, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell'esercizio, sono riconosciuti ai Fondi Interni con cadenza settimanale.

Attualmente il credito di imposta per i Fondi Comuni di diritto italiano è pari al 15%.

D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

16. Costi

16.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

16.1.1 Costi gravanti sul premio

Tipologia	Importo/%	Periodicità di addebito	Modalità di prelievo
Caricamento	Primo anno: 2,5% moltiplicato per gli anni di durata della fase di accumulo fino ad un massimo del 50% del premio versato. Dal secondo anno e successivi: 7% del premio versato.	A ogni versamento	Sul premio versato
Spese di emissione del contratto (una tantum)	€ 6	In unica soluzione all'atto della sottoscrizione	Maggiorazione del primo premio versato
Diritti di incasso	€ 0,5	A ogni versamento	Incluso nel premio versato
Costo della copertura per il caso di perdita dell'autosufficienza (LTC)			
Maschi	4% del premio versato	A ogni versamento	Sul premio versato
Femmine	7% del premio versato	A ogni versamento	Sul premio versato

La Società si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili anzidette nel progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

16.1.2 Costi per riscatto, trasferimento e switch

Commissione di conversione (switch)	La prima operazione di ogni anno solare è gratuita; dalla seconda operazione € 25	In unica soluzione all'atto della conversione (switch)	Dalla posizione individuale maturata
Commissione di trasferimento	€ 50	In unica soluzione all'atto del trasferimento	Dalla posizione individuale maturata
Commissione di riscatto	Non prevista	/	/

Nel caso di trasferimento o riscatto entro il sessantacinquesimo anno di età, la Società si impegna a pagare agli aventi diritto un ulteriore importo pari al caricamento iniziale moltiplicato per durata residua della fase di accumulo su durata complessiva di tale fase.

16.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione interna separata

16.2.1 Gestione Euro San Giorgio

La Società comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento da attribuire ai contratti. Il costo applicato al rendimento della Gestione interna separata sarà pari al:

Maggior valore tra	
Rendimento lordo moltiplicato per una percentuale pari al 10%	Percentuale fissa dell'1,2% (rendimento minimo trattenuto)

16.2.2 Gestione AlleRendita

La Società comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento da attribuire ai contratti. Il costo applicato al rendimento della Gestione sarà pari al:

Maggior valore tra	
Rendimento lordo moltiplicato per una percentuale pari al 50%	Percentuale fissa dell'1% (rendimento minimo trattenuto)

16.3 Costi gravanti sul Fondo Interno

16.3.1 Remunerazione dell'Impresa di assicurazione

Di seguito si riportano le commissioni percentuali di gestione applicate dalla Compagnia per il servizio di asset allocation degli OICR "collegati".

Fondo Interno	Commissione di gestione in valore percentuale	Modalità di calcolo e di prelievo	Commissione di gestione su base annua
Alleanza Mix	0,0250%	In base al rateo maturato a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente	0,3000%
Alleanza Stock	0,0375%	In base al rateo maturato a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente	0,4500%

16.3.2 Remunerazione della S.g.r. (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo)

Le commissioni di gestione eventualmente applicate dalle S.g.r. non potranno superare la percentuale annua del 2,50%.

Si rinvia al Total Expenses Ratio (TER) per la quantificazione storica di cui sopra.

16.3.3 Altri costi

Gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività del Fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

16.4 Costi per l'erogazione della rendita

CARICAMENTI DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA			
annua	1,35%	trimestrale	1,50%
semestrale	1,40%	bimestrale	1,60%
quadrimestrale	1,45%	mensile	1,90%

17. Bonus Più Pensione

Più Pensione riconosce al contratto, nel corso della fase di accumulo, un bonus fino a un valore massimo uguale al caricamento della prima annualità di premio.

Più Pensione viene assegnato ogni cinque anni a partire dalla data di decorrenza del contratto, l'ultima quota del bonus verrà assegnata comunque al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica.

Per maggiori informazioni relative al bonus Più Pensione si rinvia all'Art. 6 delle Condizioni di Polizza.

18. Regime fiscale

18.1 Regime fiscale dei premi versati

I premi versati alle Forme pensionistiche individuali a favore dell'Assicurato o di persone fiscalmente a suo carico sono deducibili, insieme ai contributi versati ad altre Forme pensionistiche previste dal D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124, dal reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. dell'Assicurato (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Salvo casi particolari, la deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo con il limite di € 5.164,57.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono anche redditi da lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione competerà per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di T.F.R. destinata alle Forme pensionistiche complementari e, comunque, sempre entro i limiti sopra indicati.

Tuttavia, l'anzidetto vincolo di destinazione del T.F.R. relativamente al reddito di lavoro dipendente, può non essere applicato qualora le fonti istitutive della previdenza complementare siano costituite solamente da accordi fra i lavoratori nonché nei confronti di coloro che, alla data del 28 aprile 1993, avevano già aderito a Forme pensionistiche complementari, istituite entro il 15 dicembre 1992, ovvero se la forma pensionistica collettiva (Fondo chiuso) sia istituita, ma non sia operante dopo due anni: in tali casi i premi versati alla Forma pensionistica individuale potrebbero essere dedotti entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di € 5.164,57.

Qualora, il reddito complessivo del lavoratore dipendente sia composto anche da redditi diversi da quello, appunto, di lavoro dipendente, limitatamente a tali redditi, i premi versati alla Forma pensionistica individuale risulterebbero sempre fiscalmente deducibili, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di € 5.164,57.

Qualora l'Assicurato eserciti l'opzione relativa alla prestazione complementare per il rischio di perdita dell'autosufficienza (LTC), la quota parte del premio, espressamente evidenziata in quietanza, finalizzata alla copertura di tale rischio, è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 19% nel limite annuo di € 1.291,14.

18.2 Regime fiscale in fase di accumulo

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, sul risultato netto maturato dalle posizioni individuali in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

18.3 Regime fiscale delle prestazioni

Le Forme pensionistiche individuali assicurative sono soggette al seguente regime fiscale:

A) Le prestazioni erogate in forma di rendita:

- per l'importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
- per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi da capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

B) Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti anche parziali, corrisposti per causa diversa da quella di cui al punto successivo, sono soggetti a tassazione separata.

In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il T.F.R.; in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a liquidare nuovamente l'imposta in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni.

Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, la base imponibile da assoggettare a tassazione separata è costituita dall'ammontare della prestazione medesima al netto dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva, e dei contributi eventualmente non dedotti.

Quest'ultima disposizione si applica anche quando il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto successivo al decesso dell'Assicurato oppure quando l'importo annuo della rendita derivante dalla conversione dell'intero capitale maturato risulta inferiore a quello dell'assegno sociale stabilito dalla legge, ovvero a seguito di cessazione dell'attività lavorativa per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Se i capitali complessivamente erogati superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, la base imponibile da assoggettare a tassazione separata è costituita dall'intera prestazione al netto dei contributi (premi) eventualmente non dedotti.

C) Nel caso di riscatto totale corrisposto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa, senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione pensionistica, l'ammontare erogato costituisce, limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, su cui si applicherà la tassazione ordinaria.

D) Il trasferimento a un'altra Forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal Decreto Legislativo 124/93 è esente da ogni onere fiscale.

E) Nel caso di liquidazione della prestazione per il caso di perdita dell'autosufficienza, si applica il regime di esclusione da tassazione (ex Art. 6 comma 2 del DPR 917/86 TUIR rirubricato D.Lgs 344/2003) trattandosi di prestazione avente carattere risarcitorio derivante dall'invalidità permanente dell'Assicurato.

E. Altre informazioni sul contratto

19. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione in quote

19.1 Perfezionamento del contratto

Il contratto viene emesso su richiesta del Contraente - Assicurato con la sottoscrizione di un documento denominato "Proposta", predisposto dalla Società per facilitare il Contraente - Assicurato stesso a evidenziare con chiarezza le proprie scelte.

Il contratto si intende concluso quando il Contraente - Assicurato viene messo a conoscenza dell'accettazione della proposta da parte della Società. Questo avviene con la consegna della Polizza.

L'emissione della Polizza avviene senza visita medica, sulla base dei dati riportati in proposta.

19.2 Valore e controvalore delle Quote

Il Regolamento dei Fondi Interni individua i giorni in cui viene effettuata la valorizzazione della quota.

Per le modalità e i tempi di conversione dei premi in quote si rimanda al punto 8 della presente Nota informativa.

Moltiplicando il valore unitario delle quote a una certa data per il loro numero, se ne ottiene il controvalore alla medesima data.

20. Lettera di conferma investimento del premio

In caso di scelta da parte del Contraente - Assicurato della modalità in forma variabile del capitale costitutivo della rendita, la Società provvede a comunicare al Contraente - Assicurato entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote all'emissione del contratto:

- l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito;
- la data di decorrenza del contratto, la data di valorizzazione e la data di incasso del premio;
- il numero delle quote attribuite e il loro valore unitario.

Analoga comunicazione sarà effettuata, relativamente ai premi successivi al primo, ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.

21. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi

L'Assicurato può sospendere, e successivamente riprendere, o interrompere il pagamento dei premi senza alcuna penalizzazione.

In caso di interruzione del pagamento dei premi il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista dalla legge.

Il riscatto totale del capitale maturato determina lo scioglimento del contratto.

22. Operazioni di switch (trasferimento da un Fondo ad un altro)

Nel corso della fase di accumulo, il Contraente - Assicurato può modificare il profilo di rischio prescelto e richiedere di trasferire la propria posizione da un Fondo Interno a un altro Fondo Interno, dalla Gestione interna separata a un Fondo Interno o da un Fondo Interno alla Gestione interna separata.

È possibile effettuare anche trasferimenti parziali a condizione che nei Fondi Interni/Gestione interna separata di provenienza e in quelli di destinazione il valore della posizione assicurativa sia, in quel momento, almeno pari a € 2.500. In questo caso, una parte del valore delle quote di un Fondo, oppure una parte del capitale maturato della Gestione interna separata, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, è convertito in quote del Fondo Interno di destinazione (sulla base del valore unitario di tali quote il primo giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita) oppure viene versato nella Gestione interna separata.

Il primo trasferimento di ogni anno solare è gratuito; per ciascun trasferimento successivo al primo nello stesso anno solare verrà applicato un diritto di € 25.

Tale facoltà non è possibile nel caso in cui all'atto della sottoscrizione il Contraente abbia scelto l'opzione "Investment Planning".

La Società effettuerà il trasferimento delle quote secondo la tempistica riportata nella tabella del punto 8 della presente Nota informativa.

A switch effettuato la Società provvederà a comunicare al Contraente - Assicurato il numero delle quote rimborsate e di quelle attribuite nonché i rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

23. Revoca della proposta

Il Contraente - Assicurato può revocare la proposta prima della conclusione del contratto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Ufficio Assunzione Rischi, Viale Luigi Sturzo n.35, 20154 MILANO.

La comunicazione di revoca deve contenere l'indicazione del codice dell'Agenzia Generale e del numero di proposta, entrambi reperibili dalla proposta stessa.

A seguito della revoca la Società rimborserà al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, quanto versato al netto delle spese sostenute pari a € 6.

24. Diritto di recesso

L'Assicurato ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data della sua conclusione.

Il recesso, da richiedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione della Società

- Ufficio Assunzione Rischi, Viale Luigi Sturzo, 35, 20154 Milano;
- libera l'Assicurato e la Società da qualsiasi obbligo derivante dal contratto;
- obbliga la Società a rimborsare, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata:
 - nel caso in cui l'Assicurato abbia scelto la forma rivalutabile del capitale costitutivo della rendita, la Società gli rimborsa il premio corrisposto al netto delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nella Polizza oltre che nell'Allegato 1 alle Condizioni di Polizza;
 - nel caso in cui l'Assicurato abbia scelto la forma variabile del capitale costitutivo della rendita, la Società gli rimborsa un importo corrispondente al controvalore delle quote, sia in caso di incremento sia in caso di decremento delle stesse, al netto delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nella Polizza oltre che nell'Allegato 1 alle Condizioni di Polizza.

25. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per ottenere qualsiasi tipo di pagamento la Società consiglia al Contraente, o agli aventi diritto, di recarsi presso l'Agenzia Generale che gestisce il contratto e di compilare, con l'aiuto del personale di Agenzia, il modulo di liquidazione che è incluso nel Fascicolo informativo (Allegato 10).

In alternativa, il richiedente può rivolgersi direttamente alla Direzione Generale della Società, inviando la documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza (Art. 25) tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista, effettua il pagamento presso l'Agenda Generale che gestisce il contratto.

Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (Art. 2952 C. C.).

26. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana, la quale al riguardo prevede in particolare che:

- le Forme pensionistiche individuali sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, che ha apportato modificazioni e integrazioni al Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993. In particolare, nell'ambito di quest'ultimo provvedimento, le Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono disciplinate dall'Art. 9 ter.

La vigilanza sulle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è esercitata dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).

- le somme dovute in dipendenza di contratti d'assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (Art. 1923 C.C.);
- il Contraente ha l'obbligo, qualora non si avvalga del diritto di recesso, di versare la prima annualità di premio (Art. 1924 C.C.).

27. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e i documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

28. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:

- presso la Direzione Generale della Società, Ufficio Customer Care - Viale Luigi Sturzo, 35 20154 Milano, oppure
- tramite fax: 02.65.49.92, oppure
- tramite e-mail: customercareonline@alleanza.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

29. Ulteriore informativa disponibile

In caso di eventuale richiesta, la Società si impegna a consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto l'ultimo rendiconto annuale dei Fondi Interni e delle Gestioni interne separate e l'ultimo prospetto riportante la composizione delle Gestioni stesse.

Tali documenti sono in ogni caso disponibili anche sul sito Internet della Compagnia: www.alleanza.it.

30. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento del Fondo e della Gestione interna separata.

La Società, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate (in caso di modalità capitale rivalutabile o misto) o, in alternativa, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, invierà al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

nel corso della Fase di accumulo

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente, valore prestazioni maturate, numero e controvalore delle quote assegnate alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- d) numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
- e) numero e controvalore delle quote rimborsate, importo liquidato a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- f) valore della prestazione maturata, numero delle quote complessivamente assegnate, del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento e valore della posizione individuale trasferibile;
- g) valore della eventuale prestazione garantita;
- h) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
- i) aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione F della Nota Informativa e alla sezione 6 della Scheda sintetica;

nel corso della Fase di erogazione

- a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

La Società darà comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti.



La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento.

Analoga comunicazione sarà inviata nel caso di ogni eventuale ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

F. Dati storici

31. Dati storici di rendimento



31.1 Alleanza Mix



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Agli effetti del confronto si tenga presente che, per il periodo osservato, nella gestione del Fondo non era previsto un parametro di riferimento e quindi la significatività del confronto stesso può essere limitata.

31.2 Alleanza Stock



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Agli effetti del confronto si tenga presente che, per il periodo osservato, nella gestione del Fondo non era previsto un parametro di riferimento e quindi la significatività del confronto stesso può essere limitata.

32. Dati storici di rischio

Di seguito riportiamo per l'anno 2005, il confronto tra la volatilità dichiarata *ex ante*, quella rilevata *ex post* e quella del benchmark.

	Alleanza Mix	Alleanza Stock
Volatilità ex post Unit	3,63%	5,24%
Volatilità ex ante Unit	3,17%	5,92%
Differenza	0,46%	- 0,68%
Volatilità ex post BMK	2,35%	4,60%
Volatilità ex ante BMK	2,89%	6,74%

33. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondo Interno

33.1 Fondo Interno Alleanza Mix

	2003	2004	2005
TER	1,81%	1,90%	2,07%

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi:

COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO	2003	2004	2005
Commissioni di gestione	0,30%	0,30%	0,30%
TER degli OICR sottostanti	1,51%	1,60%	1,77%
Spese di revisione e certificazione del Fondo	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione del valore della quota	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dei costi fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente, si rinvia al punto 16.1 per la loro quantificazione.

33.2 Fondo Interno Alleanza Stock

	2003	2004	2005
TER	2,18%	2,98%	2,75%

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi:

COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO	2003	2004	2005
Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
TER degli OICR sottostanti	1,73%	2,52%	2,30%
Spese di revisione e certificazione del Fondo	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione del valore della quota	0,00%	0,01%	0,00%

La quantificazione dei costi fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente, si rinvia al punto 16.1 per la loro quantificazione.

34. Turnover di portafoglio del Fondo

Si riporta il tasso di movimentazione del portafoglio del Fondo (turnover) relativo all'ultimo triennio espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Il turnover di portafoglio è l'indice di movimentazione degli strumenti finanziari presenti all'interno del portafoglio: maggiore è il valore dell'indice più attivo è lo stile gestionale, fermo restando che un indice troppo elevato non corrisponde necessariamente ad una gestione più efficace.

	Alleanza Mix	Alleanza Stock
Turnover 2003	0%	0%
Turnover 2004	0%	11,71%
Turnover 2005	52,34%	90,52%

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del Gruppo di appartenenza dell'Impresa di assicurazione per ciascun anno solare dell'ultimo triennio è del 100%.



Alleanza Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL PRESIDENTE
Amato Luigi Molinari

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ugo Ruffolo



CONDIZIONI DI POLIZZA

Contratto di assicurazione sulla vita

Forma pensionistica individuale

PARTE I

PREMESSA

A) Disciplina del contratto

Il contratto disciplinato dalle presenti Condizioni costituisce una Forma pensionistica individuale ai sensi dell'Art. 9 ter del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito "Decreto") e successive modificazioni ed integrazioni.

B) Allegati

La Società potrà modificare il contenuto degli Allegati. Tuttavia, l'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui di tali modifiche è stata data notizia per iscritto all'Assicurato e solo per i premi che verranno pagati dopo che le modifiche avranno avuto effetto.

Qualora le modifiche proposte dalla Società comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, l'Assicurato avrà la possibilità di accettare o di rifiutare tali modifiche.

In caso di accettazione non dovrà fare nulla e il suo silenzio nei novanta giorni che seguono l'invio della notizia significherà accettazione.

In caso di rifiuto dovrà comunicarlo per iscritto alla Società indicando se intende interrompere il pagamento dei premi conservando la posizione assicurativa accumulata ovvero se intende trasferire la propria posizione assicurativa ad altra Forma pensionistica prevista dal Decreto. In questo caso il trasferimento potrà avvenire anche prima che sia trascorso il termine previsto dal Decreto e senza alcun onere.

C) Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definite in altre clausole delle presenti Condizioni e dei documenti contrattuali, i termini e le espressioni qui elencati hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

– **ASSICURATO:** la persona che sottoscrive e sulla cui vita è stipulato il contratto

- **CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA PER IL CASO DI PERDITA DELL'AUTOSUFFICIENZA:** il valore complessivo delle Quote di tutti i Fondi Interni attribuite all'Assicurato in base al contratto nella fase di accumulo sommato al valore della prestazione in forma di capitale rivalutabile maturato nel corso di detta fase, entrambi i valori originati dalla parte di premio trattenuta dalla Società quale corrispettivo per l'erogazione della rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza
- **CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DELLA RENDITA PER IL CASO DI PERDITA DELL'AUTOSUFFICIENZA:** l'importo indicato nell'Art. 21, comma 4, delle presenti Condizioni di polizza
- **DATA STABILITA:** data in cui l'Assicurato compie il sessantacinquesimo anno di età
- **DECRETO:** il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni
- **FONDI INTERNI:** i Fondi di Investimento Interni istituiti dalla Società a cui è direttamente collegato il valore della prestazioni
- **FORMA RIVALUTABILE:** la forma di determinazione di un importo il cui ammontare minimo è garantito, e che si rivaluta in relazione all'andamento delle Gestioni Separate
- **FORMA VARIABILE:** la forma di determinazione di un importo il cui valore è direttamente collegato al valore delle Quote dei Fondi Interni prescelti e non garantito nel suo ammontare
- **GESTIONI SEPARATE:** i portafogli di investimento a cui è indirettamente collegata la rivalutazione delle prestazioni rivalutabili
- **POLIZZA:** il documento contrattuale emesso dalla Società
- **QUOTE:** le unità in cui viene idealmente suddiviso il patrimonio di ciascun Fondo Interno
- **RENDITA RIVALUTABILE:** la prestazione in forma di rendita vitalizia il cui ammontare minimo è predefinito in relazione a ciascun premio pagato e che si rivaluta annualmente
- **RENDITA VARIABILE:** la prestazione in forma di rendita vitalizia espressa in numero di quote il cui ammontare non è quindi predefinito in quanto varia al variare del valore delle quote
- **SOCIETÀ:** l'Impresa di assicurazioni e cioè Alleanza Assicurazioni S.p.A.

PARTE II

PRESTAZIONI ASSICURATE

● Art. 1 - Prestazioni assicurate

1. La Società si impegna a pagare all'Assicurato, alla Data Stabilita, una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia ed, eventualmente, ove richiesta, anche in forma di capitale.
2. In caso di morte dell'Assicurato prima dell'accesso alla prestazione pensionistica il contratto si risolve e la Società si impegna a pagare ai suoi eredi una prestazione in forma di capitale.
3. Ove ne sia stata fatta richiesta, in via complementare alla prestazione pensionistica assicurata, la Società si impegna a pagare all'Assicurato, per il caso di perdita dell'autosufficienza, una ulteriore prestazione in forma di rendita.
4. Le prestazioni sono assicurate sulla base delle condizioni che seguono.

PARTE III

FASI DEL CONTRATTO

• Art. 2 - Fasi del contratto

1. Il contratto prevede un primo periodo di corresponsione dei premi - definito Fase di accumulo e che termina nella Data Stabilita - nel quale viene costituito il capitale costitutivo della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia (di seguito Capitale costitutivo della rendita), ed un secondo periodo nel quale viene erogata la prestazione pensionistica - definito Fase di erogazione.
2. La Fase di accumulo termina alla Data Stabilita ovvero alla diversa data in cui l'Assicurato chiede di accedere alla prestazione pensionistica. A quest'ultimo fine, sempreché nella richiesta non sia stabilito un diverso termine, fa fede la data di spedizione della richiesta.

• Art. 3 - Capitale costitutivo della rendita

1. Il Capitale costitutivo della rendita può assumere, a scelta dell'Assicurato, una delle seguenti Forme:
 - Rivalutabile;
 - Variabile;
 - Parte Rivalutabile parte Variabile.
2. Il suo ammontare è pari al valore complessivo della forma prescelta determinato in conformità a quanto previsto dagli Articoli che seguono.

• Art. 4 - Forma Rivalutabile del Capitale costitutivo della rendita

1. Il Capitale costitutivo della rendita in Forma Rivalutabile si determina dividendo l'ammontare di ciascun premio o frazione di premio destinata dall'Assicurato a tale prestazione, al netto dei costi indicati nell'Allegato 1 e dell'eventuale Corrispettivo per l'erogazione della rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza, per il relativo tasso di premio stabilito nell'Allegato 2 e sommando gli importi così ottenuti.
2. La misura ed i criteri della rivalutazione annua del capitale sono quelli stabiliti nell'Allegato 3.

• Art. 5 - Forma Variabile del capitale costitutivo della rendita

1. Il Capitale costitutivo della rendita in Forma Variabile si ottiene moltiplicando il numero di Quote per il valore unitario delle stesse.
2. Il numero di Quote si determina dividendo l'ammontare di ciascun premio o frazione di premio destinata dall'Assicurato a tale prestazione, al netto dei costi indicati nell'Allegato 1 e dell'eventuale Corrispettivo per l'erogazione della rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza, per il relativo tasso di premio di cui all'Allegato 2 e per il valore unitario della Quota nel Giorno di riferimento utile relativo alla data di pagamento del premio e sommando gli importi così ottenuti.
3. Le Quote cui far riferimento sono quelle dei Fondi Interni scelti dall'Assicurato e indicati nella Polizza. La scelta può essere effettuata tra i Fondi Interni indicati nell'Allegato 4 che ne riporta altresì la disciplina.
4. Il valore delle Quote viene pubblicato dalla stampa specializzata.

• Art. 6 - Più Pensione

1. Ogni cinque anni dalla data di decorrenza del contratto riportata nella Polizza, la Società riconoscerà un "bonus" - denominato "Più Pensione" - che andrà a sommarsi al Capitale costitutivo della rendita, sia esso in Forma Rivalutabile che Variabile, in proporzione all'entità della Forma a quel momento esistente.
2. Il bonus "Più Pensione" è complessivamente pari ai caricamenti previsti sul premio di prima annualità qualora venga rispettato il piano di versamenti determinato in sede di stipulazione della Polizza. Detto bonus viene riconosciuto con la seguente modalità: ogni 5 anni dalla data di decorrenza del contratto viene assegnata una quota parte del bonus determinata in base alla percentuale derivante dal rapporto seguente:

$$\frac{\text{minore tra: cumulo dei premi pagati nel periodo; cumulo dei premi dovuti nel periodo}}{\text{cumulo premi dovuti complessivamente}}$$

3. Il cumulo dei premi dovuti corrisponde alla somma dei versamenti annui stabiliti al momento della sottoscrizione del contratto.
4. Nel calcolo del cumulo dei premi pagati nel periodo sono tenuti in considerazione eventuali conguagli di fine anno.
5. La Società ogni cinque anni provvederà quindi a investire la quota parte del bonus sommandola al Capitale costitutivo della rendita, sia esso in Forma Rivalutabile o Variabile, nelle stesse percentuali in cui è al momento suddiviso.
6. L'ultima quota del bonus verrà comunque assegnata al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica.

• Art. 7 - Conversioni del Capitale costitutivo della rendita

1. Durante la Fase di accumulo, sempre che non abbia aderito al piano di investimento programmato (Investment Planning) di cui al successivo Art. 8, l'Assicurato può chiedere di convertire, totalmente o parzialmente, il Capitale costitutivo della rendita modificando la forma in precedenza prescelta; in particolare la conversione può avvenire:
 - dalla Forma Variabile collegata a Quote di un Fondo Interno, alla Forma Variabile collegata a Quote di altro Fondo Interno;
 - dalla Forma Variabile alla Forma Rivalutabile;
 - dalla Forma Rivalutabile alla Forma Variabile.
2. In questo caso verranno applicati i costi di cui all'Allegato 1.
3. Il nuovo Capitale costitutivo della rendita si ottiene seguendo i criteri indicati ai precedenti Artt. 4 e 5.
4. La conversione parziale può essere effettuata a condizione che nel Fondo Interno e/o nella Gestione Separata di provenienza e di destinazione il valore della posizione assicurativa sia, in quel momento, di ammontare almeno pari a € 2.500.
5. I nuovi valori contrattuali vengono riportati in apposita appendice alla Polizza.

• Art. 8 - Investment Planning (piano d'investimento programmato)

1. L'Assicurato, all'atto della sottoscrizione della proposta, può chiedere di rendere automatica e gratuita, secondo un piano programmato, la conversione del Capitale costitutivo della rendita.
2. Il criterio di conversione, e di impiego dei premi, adottato dalla Società prevede che il Capitale costitutivo della rendita sia via via riferito al valore delle Quote/al rendimento dei seguenti Fondi Interni/Gestioni Separate:
 - età dell'Assicurato inferiore o pari a quarantanove anni: Alleanza Stock;
 - età dell'Assicurato da cinquanta a quarantanove anni: Alleanza Mix;
 - età dell'Assicurato pari o superiore a sessanta anni: Fondo Euro San Giorgio.
3. I termini indicati nel precedente comma 2 potranno essere anticipati o posticipati, a discrezione della Società, entro un limite massimo di sei mesi.
4. L'Assicurato può in qualunque momento recedere da Investment Planning a mezzo comunicazione scritta alla Società.

• Art. 9 - Prosecuzione volontaria

1. L'accesso alla prestazione pensionistica può essere differito, su richiesta dell'Assicurato da effettuarsi per iscritto, non oltre cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile individuata in conformità a quanto previsto dal Decreto.

PARTE IV

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

• Art. 10 - Accesso alla prestazione pensionistica

1. L'Assicurato può chiedere la corresponsione della prestazione pensionistica alla Data Stabilita a condizione di aver maturato, a detta data, i requisiti di accesso previsti dal Decreto.
2. Nel caso in cui la Data Stabilita cada in un momento in cui l'Assicurato non ha ancora maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica individuale ovvero in un momento in cui l'Assicurato ha già perso il diritto a partecipare alla Forma pensionistica individuale, la Data Stabilita deve intendersi modificata in quella data in cui l'Assicurato matura i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica di vecchiaia previsti dal Decreto.
3. In ogni caso l'Assicurato può anticipare il termine inizialmente fissato quale Data Stabilita qualora maturi il requisiti di accesso alle prestazioni prima di tale termine.

• Art. 11 - Prestazione pensionistica: forme

1. L'Assicurato ha la facoltà di chiedere che la prestazione pensionistica gli venga erogata, anziché interamente in forma di rendita vitalizia, anche in forma di Capitale. L'importo del capitale non può tuttavia eccedere i limiti fissati dal Decreto.
2. Nei casi previsti dal Decreto la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale.
3. L'Assicurato effettua la scelta di cui ai commi che precedono all'atto della richiesta di accesso alla prestazione.

4. Nel corso del contratto, su proposta della Società e con il consenso dell'Assicurato, potranno essere pattuite diverse tipologie o modalità di erogazione della rendita vitalizia.

• Art. 12 – Rendita vitalizia rivalutabile

1. L'importo della prima rata della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia rivalutabile si determina moltiplicando il Capitale costitutivo della rendita per il coefficiente di conversione in rendita di cui all'Allegato 5, secondo le modalità ivi indicate.
2. Detto importo si rivaluterà annualmente sulla base del rendimento della Gestione interna separata denominata "Fondo AlleRendita", il cui Regolamento è contenuto nell'Allegato 6, nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.
3. Misura della rivalutazione: la Società comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento annuo della Gestione AlleRendita (Art. 3 del relativo Regolamento) per una aliquota di partecipazione pari ad almeno il 50%. Il rendimento attribuito, che non può comunque essere superiore al rendimento annuo della Gestione AlleRendita diminuito di un punto, viene riconosciuto anche alla rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito diminuito del tasso tecnico indicato nell'Allegato 5, già conteggiato nel calcolo del premio, e scontato per un anno al succitato tasso tecnico.

4. Attribuzione della rivalutazione: la prestazione rivalutata sarà determinata sommando alla prestazione in vigore nel periodo annuale precedente un importo pari al prodotto della prestazione in vigore nel periodo annuale precedente per la misura della rivalutazione. L'aumento delle prestazioni al lordo dell'imposta sostitutiva viene annualmente comunicato all'Assicurato.
5. I coefficienti di cui al comma 1 potranno essere in seguito modificati in funzione delle variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustifichino la modifica dei coefficienti di conversione.

In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui di tali modifiche sia data notizia per iscritto all'Assicurato.

L'Assicurato, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza applicazione di costi di trasferimento.

• Art. 13 – Rendita vitalizia variabile

1. Il numero delle Quote in cui viene espressa la rendita vitalizia variabile, si determina moltiplicando il Capitale costitutivo della rendita per il coefficiente di conversione indicato nell'Allegato 7 e dividendo per il valore unitario della Quota nel giorno di riferimento utile relativo alla data di accesso alla prestazione del Fondo Interno o dei Fondi Interni prescelti.

2. L'importo della rendita si ottiene moltiplicando il numero delle quote, determinate al precedente comma 1, per il valore unitario della Quota al momento dell'erogazione di ogni rata della rendita.
3. I coefficienti di cui al comma 1 potranno essere in seguito modificati in funzione delle variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustificano la modifica dei coefficienti di conversione.

In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui di tali modifiche sia data notizia per iscritto all'Assicurato.

L'Assicurato, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza applicazione di costi di trasferimento.

4. Si intende qui richiamato quanto indicato nell'Art. 5 ai commi 2, 3 e 4.

• Art. 14 – Reversibilità della rendita

1. La rendita vitalizia può prevedere, su richiesta dell'Assicurato da effettuarsi all'atto della richiesta di accesso alla prestazione pensionistica, la reversibilità su un'altra persona, denominata reversionario. A seguito della richiesta la Società comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione del sesso, della data di nascita dell'Assicurato e del reversionario, nonché della rateazione e della percentuale di reversibilità prescelte. In questo caso la rendita viene corrisposta finché l'Assicurato è in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il reversionario.
2. Le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei tassi di premio della rendita vitalizia reversibile sono le stesse della prestazione base, non sono previsti ulteriori caricamenti per tale copertura opzionale.
3. La rendita reversibile non può essere richiesta nel caso in cui sia stata fatta domanda di assicurazione complementare della rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza.

• Art. 15 – Rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza

1. Nel caso in cui, nella Fase di erogazione, si verifichi la perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, la Società si impegna a pagare all'Assicurato, in aggiunta alla prestazione pensionistica in forma di rendita, una ulteriore rendita dello stesso tipo erogabile contestualmente e con le stesse modalità della detta prestazione pensionistica.
2. L'importo annuo della rendita in questione si determina dividendo il Capitale costitutivo della rendita di non autosufficienza per il coefficiente di conversione indicato nell'Allegato 8.
3. I coefficienti di cui al precedente comma 2 potranno essere in seguito modificati in funzione delle variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi,

che nel corso della durata contrattuale giustificano la modifica dei coefficienti di conversione.

In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui di tali modifiche sia data notizia per iscritto all'Assicurato.

L'Assicurato, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

4. L'assicurazione della rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza è disciplinata dall'Allegato 9.
5. Nel caso in cui la perdita di autosufficienza si verifichi prima della fase di erogazione e, comunque, prima del sessantacinquesimo anno di età dell'Assicurato, la Società metterà a disposizione di quest'ultimo un importo pari al valore a quel momento del Capitale costitutivo della rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza.

• Art. 16 – Modalità di erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita

1. La prestazione pensionistica in forma di rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato o dell'eventuale reversionario.
2. La rendita non può essere riscattata.
3. Il pagamento della rendita viene eseguito tramite l'Agenzia oppure, su richiesta dell'Assicurato, mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'Assicurato dovrà in questo caso dare comunicazione alla Società del c/c bancario e delle coordinate bancarie (ABI, CAB) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'Assicurato dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società. Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

PARTE V

VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO

• Art. 17 - Recesso

1. L'Assicurato può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza che il contratto si è concluso. La comunicazione va inviata alla Società Alleanza Assicurazioni, Ufficio Assunzione Rischi, Viale Luigi Sturzo n. 35, 20154 Milano, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricevimento della relativa comunicazione.
3. Nel caso in cui l'Assicurato abbia scelto la Forma Rivalutabile del Capitale costitutivo della rendita, la Società gli rimborsa il premio corrisposto al netto delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nella Polizza oltre che nell'Allegato 1.
4. Nel caso in cui l'Assicurato abbia scelto la Forma Variabile del Capitale costitutivo della rendita, la Società gli rimborsa un importo corrispondente al controvalore delle Quote al netto delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nella Polizza oltre che nell'Allegato 1.
5. Il rimborso viene effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

• Art. 18 - Trasferimento verso altre forme previdenziali

1. L'Assicurato può chiedere il trasferimento dell'intera posizione assicurativa ad altra forma previdenziale prevista dal Decreto.
2. La richiesta può essere effettuata prima della Data Stabilita e dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto.
3. In tal caso, la Società provvede, entro il termine previsto dal Decreto, a trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale maturato alla data della richiesta di trasferimento.
4. Qualora sia stata richiesta l'assicurazione complementare di rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato il Capitale costitutivo della rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza maturato al momento del trasferimento.
5. Il trasferimento comporta l'applicazione dei costi indicati nell'Allegato 1.

• Art. 19 – Morte dell'Assicurato

1. Salvo quanto previsto nel successivo comma 2, in caso di morte dell'Assicurato il contratto si risolve.
2. Il contratto non si risolve nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga nella Fase di erogazione qualora sia stata richiesta la rendita reversibile e la persona indicata sia viva.
3. Nel caso in cui la morte avvenga durante la Fase di accumulo, la Società si impegna a pagare agli aventi diritto una prestazione in forma di Capitale di ammontare pari al Capitale costitutivo della rendita, maturato al momento della morte, maggiorato di un importo pari al:
 - 1% se l'età dell'Assicurato al momento della morte è inferiore o uguale a sessanta anni;
 - 0,2% se l'età dell'Assicurato al momento della morte è superiore a sessanta anni e inferiore a sessantacinque anni.
4. Nel caso in cui la morte avvenga nella fase di erogazione della rendita e l'Assicurato non abbia ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età, la Società si impegna a pagare agli aventi diritto una prestazione in forma di capitale pari a una percentuale del Capitale costitutivo della rendita al momento del pensionamento.

Tale percentuale è pari al:

- 1% se l'età dell'Assicurato al momento della morte è inferiore o uguale a sessanta anni;
- 0,2% se l'età dell'Assicurato al momento della morte è superiore a sessanta anni e inferiore a sessantacinque anni.

5. Il costo della copertura caso morte è ricavabile dal tasso di premio di cui all'Allegato 2, tale costo incide nella determinazione della parte di premio costitutivo della rendita, rivalutabile o variabile.
6. Nel caso in cui la morte avvenga durante la Fase di accumulo, la Società si impegna a pagare agli aventi diritto un ulteriore importo, in aggiunta a quanto determinato nel precedente comma 3, così determinato: caricamento iniziale moltiplicato per durata residua su durata complessiva della Fase di accumulo.
7. Qualora la richiesta di liquidazione pervenga alla Società prima della conversione di un premio in Quote, l'importo liquidabile afferente a tale premio è pari al premio stesso.
8. Qualora sia stata richiesta l'assicurazione complementare di rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza, la Società metterà inoltre a disposizione dell'Assicurato un importo pari al Capitale costituito della rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza maturato al momento del decesso.

PARTE VI

ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

• Art. 20 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

1. Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'Assicurato ha notizia per iscritto dell'accettazione da parte della Società della sua proposta.
2. La notizia dell'accettazione avviene, in genere, con la consegna della Polizza.
3. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del primo premio, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso o nel diverso momento stabilito nella Polizza.
4. Se il pagamento del premio viene effettuato successivamente alla conclusione del contratto, il medesimo entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno di detto pagamento.

• Art. 21 – Riscatto

1. Il contratto è riscattabile esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto ed è pari al valore del Capitale costitutivo della rendita incrementato da un importo così determinato: caricamento iniziale moltiplicato per la durata residua su durata complessiva della Fase di accumulo.
2. Il riscatto totale sospende tutti gli effetti del contratto dalla data in cui la richiesta perviene alla Società fino a quando l'Assicurato non reintegra la propria posizione assicurativa o non riprende il pagamento dei premi.

3. Il riscatto parziale si ottiene con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ed il contratto rimane in vigore per i residui valori contrattuali.
4. Nel caso in cui l'Assicurato abbia sottoscritto l'assicurazione complementare di rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza ed abbia chiesto il riscatto totale, la Società gli metterà inoltre a disposizione un importo pari al Capitale costitutivo della rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza maturato al momento del riscatto.

• Art. 22 - Pagamento dei premi

1. Le prestazioni vengono assicurate a fronte del pagamento di una successione di premi il cui ammontare annuo, stabilito in misura fissa all'atto della sottoscrizione della proposta e comunque non inferiore a € 960, può successivamente essere variato. La variazione può essere richiesta esclusivamente dal 1 settembre al 15 dicembre di ogni anno con effetto dal primo premio in pagamento nell'anno solare successivo. Nel medesimo periodo l'Assicurato può versare premi aggiuntivi di importo minimo pari a € 80.
2. Il premio annuo può essere frazionato in via mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale.
3. All'atto della sottoscrizione della proposta, l'Assicurato indica la ripartizione del premio tra i Fondi Interni e la Gestione interna separata istituiti dalla Società. Per ogni Fondo Interno/Gestione interna separata prescelta, la percentuale di contribuzione minima, è fissata nella misura del 10%. L'Assicurato può in qualsiasi momento modificare la suddivisione del premio: in questo caso vengono applicati i costi di cui all'Allegato 1.
4. Nel caso in cui l'Assicurato scelga di avvalersi dell'assicurazione complementare di rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza, parte di ciascun premio versato, nella misura di seguito indicata, va a costituire al netto dei caricamenti (come definito nell'Allegato 1) il Capitale costitutivo di tale rendita:
 - se l'Assicurato è maschio, un importo pari al 4% del premio versato,
 - se l'Assicurato è femmina, un importo pari al 7% del premio versato.
5. I premi possono essere pagati presso:
 - il domicilio dell'Assicurato grazie al servizio di incasso prestato dal Consulente Alleanza;
 - l'Agenzia Generale cui è assegnato il contratto;
 - la Direzione della Società, in Viale Luigi Sturzo n. 35, Milano;
 - Il premio può essere pagato ponendo in essere una "autorizzazione permanente di addebito in conto corrente - RID". In caso di chiusura del conto corrente l'Assicurato deve rivolgersi all'Agenzia per concordare una diversa modalità di pagamento.
6. In ogni caso i premi di ammontare superiore a € 1.500 non possono essere pagati in contanti.
7. L'inosservanza da parte della Società dell'uso di incassare il premio al domicilio dell'Assicurato, oppure il mancato invio di un avviso, non comporta inadempimento contrattuale.
8. Avvenuto il pagamento viene rilasciata quietanza.
9. L'Assicurato deve comunicare alla Società, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare dei premi dedotti, ovvero non dedotti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

- **Art. 23 - Trasferimento da altre forme previdenziali - Reintegrazione della posizione assicurativa**

1. L'Assicurato può trasferire alla Forma pensionistica individuale prevista dal presente contratto la posizione maturata presso altra Forma previdenziale prevista dal Decreto.
2. L'Assicurato che abbia esercitato il diritto di riscatto totale o parziale può reintegrare interamente o parzialmente la propria posizione assicurativa.
3. In questi casi all'ammontare delle disponibilità trasferite non si applicano i costi indicati nell'Allegato 1.

- **Art. 24 - Giorno di riferimento utile**

1. Nel caso di operazioni connesse con la Forma Variabile, la Società prenderà come riferimento, ai fini della conversione di valori in Quote o viceversa, il Giorno di riferimento utile individuabile sulla base della tabella che segue.

Per "Data richiesta" si intende il giorno non festivo in cui la richiesta scritta del Contraente o dei Beneficiari è consegnata presso l'Agenzia o presso la Direzione della Società completa di tutta la documentazione eventualmente prevista in relazione alla singola fattispecie.

Operazione	Data richiesta	Giorno di riferimento
Nuove sottoscrizioni e versamenti successivi	Lunedì - Martedì Mercoledì	Il primo giorno di valorizzazione successivo alla Data richiesta
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di provenienza		
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di destinazione		
Recesso		
Trasferimento verso altre Forme previdenziali		
Riscatto		
Liquidazioni per sinistro		

Operazione	Data richiesta	Giorno di riferimento
Nuove sottoscrizioni e versamenti successivi	Giovedì - Venerdì Sabato	Il secondo giorno di valorizzazione successivo alla Data richiesta
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di provenienza		
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di destinazione		
Recesso		
Trasferimento verso altre Forme previdenziali		
Riscatto		
Liquidazioni per sinistro		

● Art. 25 - Pagamenti della Società

1. Per tutti i pagamenti della Società deve essere presentata richiesta scritta attraverso l’Agenzia cui è assegnato il contratto. La richiesta deve essere accompagnata dai documenti necessari riportati nel modulo di richiesta di accesso alle prestazioni (Allegato 10).
2. Per casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia la Società si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
3. La Società esegue i pagamenti delle prestazioni in forma di Capitale entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa presso l’Agenzia, dietro consegna dell’originale della Polizza comprensivo delle eventuali Appendici.
4. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
5. Per i pagamenti delle prestazioni in forma di rendita si veda il precedente Art. 16.
6. Ogni pagamento viene effettuato presso l’Agenzia, presso la Direzione della Società o tramite bonifico bancario.

● Art. 26 - Modificazioni al contratto

1. Nel corso del contratto, su proposta della Società e con il consenso dell’Assicurato, potrà essere patuita la possibilità di adesione a Fondi Interni, a Gestioni interne separate, a forme di costituzione del Capitale costitutivo della rendita ovvero a modalità di adeguamento nel tempo della prestazione in forma di rendita diverse da quelle attualmente previste.

● Art. 27 - Foro competente

1. Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato o degli aventi diritto alle prestazioni.

Allegato 1

COSTI E COMMISSIONI

Tipologia	Importo/%	Periodicità di addebito	Modalità di prelievo
Caricamento	Primo anno: 2,5% per gli anni di durata della fase di accumulo fino ad un massimo del 50% del premio versato. Dal secondo anno e successivi: 7% del premio versato.	A ogni versamento	Sul premio versato
Spese di emissione del contratto (una tantum)	€ 6	In unica soluzione all'atto della sottoscrizione	Maggiorazione del primo premio versato
Commissioni di gestione			
Fondo Alleanza Mix	0,025% del patrimonio del Fondo	Mensile	Calcolate "pro rata temporis" a ogni valorizzazione, sono prelevate dal patrimonio del Fondo
Fondo Alleanza Stock	0,0375% del patrimonio del Fondo	Mensile	Calcolate "pro rata temporis" a ogni valorizzazione, sono prelevate dal patrimonio del Fondo
Diritti di incasso	€ 0,5	A ogni versamento	Incluso nel premio versato
Costo della copertura per il caso di perdita dell'autosufficienza(LTC)			
Maschi	4% del premio versato	A ogni versamento	Sul premio versato
Femmine	7% del premio versato	A ogni versamento	Sul premio versato
Commissione di conversione (switch)	La prima operazione di ogni anno solare è gratuita; dalla seconda operazione € 25	In unica soluzione all'atto della conversione (switch)	Dalla posizione individuale maturata
Commissione di trasferimento	€ 50	In unica soluzione all'atto del trasferimento	Dalla posizione individuale maturata
Commissione di riscatto	Non prevista	/	/

CARICAMENTI DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA			
annua	1,35%	trimestrale	1,50%
semestrale	1,40%	bimestrale	1,60%
quadrimestrale	1,45%	mensile	1,90%

Allegato 2

TASSI PER LA CONVERSIONE DEL PREMIO IN CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA (tavole demografiche SIM/SIF 1992)

TASSI DI PREMIO		
ETÀ	MASCHI	FEMMINE
18	1,00154	1,00072
19	1,00153	1,00071
20	1,00152	1,00071
21	1,00151	1,00071
22	1,00150	1,00071
23	1,00149	1,00070
24	1,00148	1,00070
25	1,00147	1,00070
26	1,00146	1,00069
27	1,00145	1,00069
28	1,00144	1,00068
29	1,00142	1,00068
30	1,00141	1,00068
31	1,00140	1,00067
32	1,00138	1,00067
33	1,00137	1,00066
34	1,00136	1,00065
35	1,00134	1,00065
36	1,00133	1,00064
37	1,00132	1,00064
38	1,00130	1,00063
39	1,00129	1,00062
40	1,00128	1,00061
41	1,00126	1,00061
42	1,00124	1,00060
43	1,00123	1,00059
44	1,00121	1,00058
45	1,00118	1,00056
46	1,00116	1,00055
47	1,00113	1,00054
48	1,00110	1,00052
49	1,00107	1,00050
50	1,00103	1,00048
51	1,00099	1,00046
52	1,00094	1,00043
53	1,00089	1,00041
54	1,00084	1,00038
55	1,00077	1,00035
56	1,00070	1,00031
57	1,00062	1,00028
58	1,00053	1,00023
59	1,00043	1,00019
60	1,00031	1,00013
61	1,00018	1,00008
62	1,00015	1,00006
63	1,00012	1,00005
64	1,00008	1,00004
65	1,00004	1,00002
oltre 65	1,00000	1,00000

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico dello 0%.

Allegato 3

RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN FORMA RIVALUTABILE

• Art. 1 – Rivalutazione del Capitale costitutivo della rendita in Forma Rivalutabile

1. Il Capitale costitutivo della rendita in Forma Rivalutabile si rivaluta annualmente in base alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce le attività finanziarie poste a copertura degli impegni assunti a fronte della prestazione anzidetta, in un'apposita Gestione interna separata, con le modalità e i criteri previsti dal successivo Regolamento del Fondo Euro San Giorgio.

• Art. 2 - Misura della rivalutazione

1. La Società comunica entro il 31 dicembre di ogni anno il rendimento da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio (comma 3 del relativo Regolamento) per l'aliquota di partecipazione; tale aliquota non può essere inferiore al 90%.
2. Il rendimento attribuito non può comunque essere superiore al rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio diminuito di 1,2 punti.
3. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito; a scadenza e in caso di morte dell'Assicurato è comunque garantito un rendimento annuo minimo del 2%.
4. In ottemperanza alla normativa vigente, la Società si riserva di modificare la misura annua minima di rivalutazione di cui al comma 3.

In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita;

L'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui di tali modifiche è stata data notizia per iscritto all'Assicurato e solo per i premi che verranno pagati dopo che le modifiche avranno avuto effetto.

L'Assicurato, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

• Art. 3 – Determinazione della rivalutazione

1. La rivalutazione viene determinata alla data del 31 dicembre di ogni anno. Per i premi pagati nel corso dell'anno, la misura di rivalutazione sarà determinata secondo il metodo "pro rata temporis".
2. Lo stesso metodo verrà applicato anche negli altri casi di rivalutazioni assegnate per periodi inferiori all'anno.

• Art. 4 – Attribuzione della rivalutazione

1. Il capitale rivalutato viene determinato sommando al capitale in vigore, a fronte di ciascun premio pagato, un importo pari al prodotto del capitale in vigore per la misura della rivalutazione.

• Art. 5 – Regolamento del Fondo Euro San Giorgio

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'Alleanza Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome Gestione Fondo Euro San Giorgio o Fondo Euro San Giorgio.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo Euro San Giorgio.

La gestione del Fondo Euro San Giorgio è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

2) La gestione del Fondo Euro San Giorgio è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione Fondo Euro San Giorgio al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo Euro San Giorgio, il rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso.

Per risultato finanziario del Fondo Euro San Giorgio si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo Euro San Giorgio - al lordo delle ritenute d'acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo Euro San Giorgio e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo Euro San Giorgio per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del Fondo Euro San Giorgio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo stesso.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo Euro San Giorgio. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio l'esercizio relativo alla certificazione decorre dall'1 novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Allegato 4

CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN FORMA VARIABILE

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ALLEANZA MIX E ALLEANZA STOCK

• Art. 1 - Istituzione e denominazione

La Società ha istituito dei portafogli di investimento (Fondi Interni) a cui collegare direttamente, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), le prestazioni di alcune categorie di contratti. Ciascun Fondo Interno è caratterizzato da un diverso criterio di investimento e profilo di rischio.

La Società si riserva la facoltà di delegare a terzi la gestione di detti Fondi nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio predefiniti. La responsabilità per la gestione del Fondo ricade in ogni caso sulla Società.

I Fondi Interni a disposizione sono attualmente i seguenti:

- Alleanza Mix;
- Alleanza Stock.

La Società si riserva di istituire ulteriori Fondi Interni cui collegare le prestazioni.

• Art. 2 - Scopo e caratteristiche

Lo scopo della gestione dei Fondi Interni è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono e quindi l'incremento del valore delle prestazioni collegate.

Ciascun Fondo Interno è gestito nel rispetto del proprio profilo di rischio indicato nel relativo Articolo, dove viene specificato il benchmark di riferimento.

Nel rendiconto annuale dei Fondi viene indicato il confronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento del parametro prescelto.

La Società si riserva la facoltà di delegare a terzi la gestione di detti Fondi nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio predefiniti. La responsabilità per la gestione del Fondo ricade in ogni caso sulla Società.

La Società si riserva la facoltà di investire gli attivi dei Fondi Interni anche in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Assicurazioni Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società del medesimo Gruppo.

• Art. 3 - Revisione contabile

La Società redige il rendiconto annuale della gestione dei Fondi secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La gestione dei Fondi Interni è sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento dei Fondi Interni e certifica

l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle Quote.

• Art. 4 - Spese e oneri a carico dei Fondi interni

Sono a carico dei Fondi Interni:

- le commissioni di gestione per il servizio prestato di asset allocation specificate per ciascun Fondo nei successivi Artt. 8 e 9;
- gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività dei Fondi Interni ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- le spese di amministrazione e custodia delle attività dei Fondi, di pubblicazione del valore delle Quote nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla Società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi;
- le commissioni di gestione eventualmente applicate dalle S.g.r. che non potranno superare la percentuale annua del 2,50% del patrimonio del Fondo;
- sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati.

La Società comunicherà al Contraente ogni eventuale variazione delle spese di gestione. Tale modifica non risulterà, in ogni caso, meno favorevole per il Contraente.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

• Art. 5 - Patrimonio dei Fondi Interni

Il patrimonio dei Fondi Interni è costituito dal totale delle attività conferite ai suddetti Fondi, al netto di eventuali passività.

• Art. 6 - Valore complessivo netto dei Fondi Interni e valore unitario delle Quote

Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità dei Fondi Interni sono valutati come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi Interni sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, calcolato settimanalmente, risulta dalla valorizzazione del patrimonio, così come definito dall'Art. 5, detratte le spese e gli oneri indicati all'Art. 4.

Il valore delle Quote di ciascun Fondo Interno viene determinato ogni primo giorno lavorativo della settimana in base ai valori rilevati l'ultimo giorno di Borsa aperta della settimana precedente a esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e internazionali.

Il valore unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle Quote riferite allo stesso Fondo Interno.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell'esercizio, sono riconosciuti ai Fondi Interni con cadenza settimanale.

Le commissioni retrocesse dai gestori di OICR sotto forma di Quote aggiuntive gratuite saranno inserite con cadenza mensile nei Fondi Interni.

Il valore unitario della quota è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società: **www.alleanza.it**.

• Art. 7 - Modifiche del Regolamento e sostituzione e fusione dei Fondi Interni

Il presente Regolamento può essere modificato per essere adeguato alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

Il Regolamento può essere altresì modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più favorevoli per il Contraente.

Le modifiche al presente Regolamento saranno trasmesse tempestivamente all'ISVAP e comunicate ai Contraenti.

Ciascun Fondo Interno potrà essere fuso o sostituito con altro avente le medesime caratteristiche e i medesimi criteri di gestione.

La sostituzione e la fusione, rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali, accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio dei Fondi.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per gli assicurati e non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un rilievo per i Contraenti stessi.

Criteri di investimento dei Fondi Interni

• Art. 8 - Fondo Interno Alleanza Mix

L'investimento tende a perseguire l'incremento del capitale mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio-basso e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo Alleanza Mix è un paniere di indici, gravato da costi impliciti, così composto: 15% Indice Fideuram Azionari Internazionali + 15% Indice Fideuram Azionari Area Euro + 55% Indice Fideuram Obbligazionari Governativi a Medio/Lungo Termine Area Euro + 15% Indice Fideuram Liquidità in EUR.

Il patrimonio del Fondo Interno Alleanza Mix viene investito prevalentemente in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (ad esempio, Fondi Comuni d'Investimento, Società di Investimento a Capitale Variabile), in modo che quelli di natura obbligazionaria rappresentino almeno il 60% della totalità degli attivi secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia delle parti di Organismi di investimento collettivo del risparmio		
Percentuale dei capitali investiti	DA	A
Azionaria	20%	40%
Obbligazionaria	60%	80%

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Le spese di gestione del Fondo Interno pari allo 0,025% mensile del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Art. 5, sono calcolate "pro rata temporis" a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente.

• Art. 9 - Fondo Interno Alleanza Stock

L'investimento tende a perseguire l'incremento del capitale mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo Alleanza Stock è un paniere di indici, gravato da costi impliciti, così composto: 30% Indice Fideuram Azionari Internazionali + 35% Indice Fideuram Azionari Area Euro + 20% Indice Fideuram Obbligazionari Governativi a medio/lungo Termine Area Euro + 15% Indice Fideuram Liquidità in EUR.

Il patrimonio del Fondo Interno Alleanza Stock viene investito prevalentemente in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (ad esempio, Fondi Comuni d'Investimento, Società di Investimento a Capitale Variabile), in modo che quelli di natura azionaria rappresentino almeno il 40% della totalità degli attivi secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia delle parti di Organismi di investimento collettivo del risparmio		
Percentuale dei capitali investiti	DA	A
Azionaria	40%	90%
Obbligazionaria	10%	60%

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Le spese di gestione del Fondo Interno pari allo 0,0375% mensile del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Art. 5, sono calcolate "pro rata temporis" a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente.

Allegato 5

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE (base demografica RG48)

I coefficienti di seguito riportati potranno essere modificati solo a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi. I coefficienti non potranno in ogni caso essere modificati prima che siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

MASCHI	
Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1941	1
Dal 1942 al 1951	0
Dal 1952 al 1965	- 1
Oltre il 1966	- 2

Rateazione della rendita						
ETÀ corretta	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
53	0,0327	0,0162	0,0108	0,0081	0,0054	0,0027
54	0,0338	0,0167	0,0111	0,0083	0,0055	0,0028
55	0,0348	0,0173	0,0115	0,0086	0,0057	0,0028
56	0,0360	0,0178	0,0118	0,0089	0,0059	0,0029
57	0,0372	0,0184	0,0122	0,0092	0,0061	0,0030
58	0,0385	0,0191	0,0127	0,0095	0,0063	0,0031
59	0,0399	0,0197	0,0131	0,0098	0,0065	0,0032
60	0,0413	0,0205	0,0136	0,0102	0,0068	0,0034
61	0,0429	0,0212	0,0141	0,0105	0,0070	0,0035
62	0,0446	0,0220	0,0146	0,0110	0,0073	0,0036
63	0,0464	0,0229	0,0152	0,0114	0,0076	0,0038
64	0,0483	0,0239	0,0158	0,0118	0,0079	0,0039
65	0,0503	0,0249	0,0165	0,0123	0,0082	0,0041
66	0,0526	0,0259	0,0172	0,0129	0,0086	0,0043
67	0,0550	0,0271	0,0180	0,0134	0,0089	0,0044
68	0,0576	0,0284	0,0188	0,0141	0,0093	0,0046
69	0,0604	0,0297	0,0197	0,0147	0,0098	0,0049
70	0,0635	0,0312	0,0207	0,0155	0,0103	0,0051
71	0,0668	0,0328	0,0217	0,0163	0,0108	0,0054
72	0,0705	0,0346	0,0229	0,0171	0,0114	0,0057
73	0,0745	0,0365	0,0242	0,0181	0,0120	0,0060
74	0,0789	0,0387	0,0256	0,0191	0,0127	0,0063
75	0,0838	0,0410	0,0271	0,0202	0,0134	0,0067
76	0,0891	0,0435	0,0288	0,0215	0,0143	0,0071

FEMMINE	
Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1943	1
Dal 1944 al 1950	0
Dal 1951 al 1964	- 1
Oltre il 1965	- 2

Rateazione della rendita						
ETÀ corretta	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
53	0,0281	0,0140	0,0093	0,0070	0,0046	0,0023
54	0,0289	0,0144	0,0095	0,0072	0,0048	0,0024
55	0,0298	0,0148	0,0098	0,0074	0,0049	0,0024
56	0,0306	0,0152	0,0101	0,0076	0,0050	0,0025
57	0,0316	0,0157	0,0104	0,0078	0,0052	0,0026
58	0,0326	0,0162	0,0107	0,0080	0,0054	0,0027
59	0,0336	0,0167	0,0111	0,0083	0,0055	0,0027
60	0,0348	0,0172	0,0114	0,0086	0,0057	0,0028
61	0,0360	0,0178	0,0118	0,0089	0,0059	0,0029
62	0,0373	0,0185	0,0123	0,0092	0,0061	0,0030
63	0,0386	0,0191	0,0127	0,0095	0,0063	0,0031
64	0,0401	0,0199	0,0132	0,0099	0,0066	0,0033
65	0,0417	0,0206	0,0137	0,0103	0,0068	0,0034
66	0,0434	0,0215	0,0142	0,0107	0,0071	0,0035
67	0,0453	0,0224	0,0148	0,0111	0,0074	0,0037
68	0,0473	0,0234	0,0155	0,0116	0,0077	0,0038
69	0,0494	0,0244	0,0162	0,0121	0,0081	0,0040
70	0,0518	0,0256	0,0169	0,0127	0,0084	0,0042
71	0,0544	0,0268	0,0178	0,0133	0,0088	0,0044
72	0,0572	0,0282	0,0187	0,0140	0,0093	0,0046
73	0,0603	0,0297	0,0197	0,0147	0,0098	0,0049
74	0,0637	0,0314	0,0208	0,0155	0,0103	0,0051
75	0,0675	0,0332	0,0220	0,0164	0,0109	0,0054
76	0,0717	0,0352	0,0233	0,0174	0,0116	0,0057

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico dello 0%.

Allegato 6

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE ALLERENDITA

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome Gestione AlleRendita.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di AlleRendita.

La Gestione AlleRendita è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26 marzo 1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La Gestione AlleRendita è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di AlleRendita al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a AlleRendita, il rendimento annuo di AlleRendita, quale descritto al seguente comma 3, e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo di AlleRendita per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di AlleRendita, di competenza di quell'esercizio, al valore medio di AlleRendita stessa. Per risultato finanziario di AlleRendita si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo conseguiti – al netto degli oneri fiscali e di quelli specifici di gestione degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in AlleRendita e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in AlleRendita per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio di AlleRendita si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di AlleRendita.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in AlleRendita.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di AlleRendita, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dall'1 novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

4. La Società si riserva di apportare al comma 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Allegato 7

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA VARIABILE (base demografica RG48)

I coefficienti di seguito riportati potranno essere modificati solo a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi. I coefficienti non potranno in ogni caso essere modificati prima che siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

MASCHI	
Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1941	1
Dal 1942 al 1951	0
Dal 1952 al 1965	- 1
Oltre il 1966	- 2

Rateazione della rendita						
ETÀ corretta	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
53	0,0327	0,0162	0,0108	0,0081	0,0054	0,0027
54	0,0338	0,0167	0,0111	0,0083	0,0055	0,0028
55	0,0348	0,0173	0,0115	0,0086	0,0057	0,0028
56	0,0360	0,0178	0,0118	0,0089	0,0059	0,0029
57	0,0372	0,0184	0,0122	0,0092	0,0061	0,0030
58	0,0385	0,0191	0,0127	0,0095	0,0063	0,0031
59	0,0399	0,0197	0,0131	0,0098	0,0065	0,0032
60	0,0413	0,0205	0,0136	0,0102	0,0068	0,0034
61	0,0429	0,0212	0,0141	0,0105	0,0070	0,0035
62	0,0446	0,0220	0,0146	0,0110	0,0073	0,0036
63	0,0464	0,0229	0,0152	0,0114	0,0076	0,0038
64	0,0483	0,0239	0,0158	0,0118	0,0079	0,0039
65	0,0503	0,0249	0,0165	0,0123	0,0082	0,0041
66	0,0526	0,0259	0,0172	0,0129	0,0086	0,0043
67	0,0550	0,0271	0,0180	0,0134	0,0089	0,0044
68	0,0576	0,0284	0,0188	0,0141	0,0093	0,0046
69	0,0604	0,0297	0,0197	0,0147	0,0098	0,0049
70	0,0635	0,0312	0,0207	0,0155	0,0103	0,0051
71	0,0668	0,0328	0,0217	0,0163	0,0108	0,0054
72	0,0705	0,0346	0,0229	0,0171	0,0114	0,0057
73	0,0745	0,0365	0,0242	0,0181	0,0120	0,0060
74	0,0789	0,0387	0,0256	0,0191	0,0127	0,0063
75	0,0838	0,0410	0,0271	0,0202	0,0134	0,0067
76	0,0891	0,0435	0,0288	0,0215	0,0143	0,0071

FEMMINE	
Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1943	1
Dal 1944 al 1950	0
Dal 1951 al 1964	- 1
Oltre il 1965	- 2

Rateazione della rendita						
ETÀ corretta	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
53	0,0281	0,0140	0,0093	0,0070	0,0046	0,0023
54	0,0289	0,0144	0,0095	0,0072	0,0048	0,0024
55	0,0298	0,0148	0,0098	0,0074	0,0049	0,0024
56	0,0306	0,0152	0,0101	0,0076	0,0050	0,0025
57	0,0316	0,0157	0,0104	0,0078	0,0052	0,0026
58	0,0326	0,0162	0,0107	0,0080	0,0054	0,0027
59	0,0336	0,0167	0,0111	0,0083	0,0055	0,0027
60	0,0348	0,0172	0,0114	0,0086	0,0057	0,0028
61	0,0360	0,0178	0,0118	0,0089	0,0059	0,0029
62	0,0373	0,0185	0,0123	0,0092	0,0061	0,0030
63	0,0386	0,0191	0,0127	0,0095	0,0063	0,0031
64	0,0401	0,0199	0,0132	0,0099	0,0066	0,0033
65	0,0417	0,0206	0,0137	0,0103	0,0068	0,0034
66	0,0434	0,0215	0,0142	0,0107	0,0071	0,0035
67	0,0453	0,0224	0,0148	0,0111	0,0074	0,0037
68	0,0473	0,0234	0,0155	0,0116	0,0077	0,0038
69	0,0494	0,0244	0,0162	0,0121	0,0081	0,0040
70	0,0518	0,0256	0,0169	0,0127	0,0084	0,0042
71	0,0544	0,0268	0,0178	0,0133	0,0088	0,0044
72	0,0572	0,0282	0,0187	0,0140	0,0093	0,0046
73	0,0603	0,0297	0,0197	0,0147	0,0098	0,0049
74	0,0637	0,0314	0,0208	0,0155	0,0103	0,0051
75	0,0675	0,0332	0,0220	0,0164	0,0109	0,0054
76	0,0717	0,0352	0,0233	0,0174	0,0116	0,0057

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico dello 0%.

Allegato 8

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA PER IL CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

I coefficienti di seguito riportati potranno essere modificati solo a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi. I coefficienti non potranno in ogni caso essere modificati prima che siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

TASSI DI PREMIO		
ETÀ	MASCHI	FEMMINE
65	0,6321	1,2840
66	0,6406	1,3014
67	0,6483	1,3172
68	0,6553	1,3312
69	0,6613	1,3431
70	0,6664	1,3527
71	0,6705	1,3596
72	0,6735	1,3635
73	0,6753	1,3643
74	0,6761	1,3616
75	0,6759	1,3551

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico dello 0%.

Allegato 9

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RENDITA PER IL CASO DI PERDITA DELL'AUTOSUFFICIENZA

• Art. 1 – Condizioni di accesso all'assicurazione

1. La richiesta di assicurazione di rendita in caso di non autosufficienza può essere effettuata esclusivamente prima del compimento del cinquantesimo anno d'età dell'Assicurato.
2. In ogni caso, sempre che sia già iniziata la fase di erogazione, l'assicurazione è operante a decorrere dal sessantacinquesimo anno di età dell'Assicurato.
3. La perdita di autosufficienza dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente, avviene quando l'Assicurato è incapace di svolgere in modo autonomo gli "atti elementari della vita quotidiana" sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:
 - farsi il bagno o la doccia;
 - mobilità;
 - vestirsi e svestirsi;
 - continenza;
 - igiene del corpo;
 - bere e mangiare.
4. La perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione viene riconosciuta quando l'Assicurato abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella seguente tabella.

Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

Farsi il bagno e/o la doccia		
1° grado	l'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e/o dalla doccia	punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e/o dalla doccia e durante l'attività stessa del farsi il bagno e/o la doccia	punteggio 10
Vestirsi e svestirsi		
1° grado	l'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	punteggio 10

Igiene del corpo		
1° grado	<p>l'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3):</p> <p>(1) andare al bagno</p> <p>(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi</p> <p>(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno</p>	punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività	punteggio 10
Mobilità		
1° grado	l'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	punteggio 10
Continenza		
1° grado	l'Assicurato è completamente continente	punteggio 0
2° grado	l'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	punteggio 5
3° grado	l'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	punteggio 10
Bere e mangiare		
1° grado	l'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	punteggio 0
2° grado	<p>l'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere 	punteggio 5
3° grado	<p>l'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e di mangiare dal piatto.</p> <p>Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale</p>	punteggio 10

• Art. 2 – Cause di esclusione dell'assicurazione

1. È esclusa dall'assicurazione la perdita di autosufficienza causata da:

- a) attività dolosa dell'Assicurato;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) contaminazione nucleare o chimica, guerra, dichiarata o non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita dall'Assicurato mobilitato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra;
- d) malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
- e) negligenza, imprudenza e imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita non viene erogata se è comprovato che l'Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
- f) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di mezzo aereo non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell'equipaggio;
- g) attività sportiva dichiarata come non praticata al momento della sottoscrizione della proposta di contratto anche se intrapresa successivamente a tale momento. Le attività sportive cui far riferimento sono le seguenti: alpinismo, arti marziali, pugilato, atletica pesante, immersioni subacquee.

2. In questi casi, ad eccezione della fattispecie indicata alla lettera b) per la quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde il versamento effettuato relativo alla copertura per il caso di perdita di autosufficienza al netto del caricamento.

3. È prevista una franchigia di sei mesi che decorre dalla data di denuncia della perdita di autosufficienza.

• Art. 3 – Riconoscimento della non autosufficienza

1. Verificatasi la perdita di autosufficienza, l'Assicurato dovrà richiederne per iscritto il riconoscimento alla Società, allegando un rapporto particolareggiato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto la perdita di autosufficienza.

2. Nel caso in cui la perdita di autosufficienza sia imputabile a infortunio l'Assicurato dovrà consegnare:

- eventuale dichiarazione dell'Autorità Giudiziaria sulla dinamica dell'incidente o documento equivalente;
- eventuale giornale che riporti notizia dell'incidente.

3. In considerazione di particolari esigenze istruttorie la Società può richiedere risultanze di eventuali indagini giudiziarie.

4. L'Assicurato dovrà altresì fornire tutte le informazioni sulle cause e conseguenze della perdita di autosufficienza e assoggettarsi a tutti gli accertamenti di carattere sanitario che la Società giudicasse opportuni.

5. Ultimati i controlli, la Società comunicherà per iscritto all'Assicurato se riconosce o meno la perdita di autosufficienza.
6. Se lo stato di perdita di autosufficienza non viene riconosciuto, l'Assicurato, ove intenda insistere nella sua richiesta, potrà ricorrere alla procedura arbitrale come definita nel successivo comma 7, comunicando il nome del proprio arbitro.
7. L'eventuale controversia sull'esistenza della perdita di autosufficienza sarà deferita a un collegio arbitrale composto da tre medici, scelti i primi due dalle parti, uno per ciascuna, e il terzo d'accordo dai due primi nominati. In mancanza di accordo, il terzo medico arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'Assicurato risiede, su richiesta della parte più diligente. Il giudizio degli arbitri sarà inappellabile. Ciascuna delle parti pagherà le spese e competenze del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
8. La rendita prevista in caso di perdita di autosufficienza viene corrisposta unitamente alla rendita assicurata di base.
9. Entro trenta giorni dal riconoscimento della perdita di autosufficienza, la Società corrisponde le eventuali rate di rendita maturate e non riconosciute all'Assicurato. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.
10. Nel periodo di erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza, la Società ha il diritto di procedere in qualunque tempo, però non più di una volta ogni tre anni, a successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'Assicurato.
11. Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'Assicurato non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella tabella di cui all'Art. 1, cessa immediatamente l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza. L'assicurazione per il caso di perdita di autosufficienza rimane in vigore alle condizioni del presente contratto.
12. Nel caso in cui, anziché in forma di rendita, la prestazione pensionistica venga erogata interamente in forma di capitale, l'Assicurato può chiedere la liquidazione del Capitale costitutivo della rendita per il caso di perdita dell'autosufficienza.



GLOSSARIO

Il glossario ha mero obiettivo informativo e non contrattuale. Lo scopo è di chiarire il significato di alcuni termini tecnici contenuti nei documenti che compongono il Fascicolo informativo.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Aliquota di retrocessione

La percentuale del rendimento conseguito dalla Gestione interna separata che la Società riconosce agli Assicurati.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Conclusione del contratto (perfezionamento)

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società che coincide con il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica che coincide con l'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Controvalore delle Quote

L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate e Gestioni separate il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla Polizza.

Fondo Interno

Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Gestione interna separata

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione interna separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e Insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi Comuni di Investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, i quali ad esempio i Fondi Comuni di Investimento (o fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio investito

Premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato nella Gestione interna separata o per l'acquisto di Quote del Fondo Interno.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o postale), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario).

Quota

Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Rendimento attribuito ai contratti

Parte del rendimento finanziario che viene attribuito agli Assicurati. È pari al minor valore tra il rendimento finanziario meno il rendimento minimo trattenuto e il rendimento finanziario moltiplicato all'aliquota di retrocessione.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione interna separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione interna separata.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Recesso (o Ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Polizza.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla Polizza alla data della richiesta.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una parte del rendimento della gestione separata con periodicità annuale.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle Gestioni interne separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Società di assicurazione

Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo, cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione interna separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce immediatamente al contratto nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Total Expenses Ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Turnover

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Valore unitario della Quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

Volatilità

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

È disponibile sul sito della Società www.alleanza.it una versione completa del glossario.

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

REDDITO / NUCLEO FAMILIARE / ESPOSIZIONE FINANZIARIA

- Reddito annuo complessivo fino a € 20.000 da € 20.001 a € 50.000 oltre € 50.000
• Reddito annuo fortemente variabile **si** **no** • Numero componenti nucleo familiare _____ di cui a carico _____
• Eventuale esposizione finanziaria annua (mutui, rate, ecc.)
 assente fino a € 1.000 da € 1.001 a € 5.000 oltre € 5.000

OBIETTIVI DEL NUOVO CONTRATTO Previdenza Protezione Investimento

ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI / FINANZIARI DETENUTI

- nessuno Previdenza Protezione Investimento
- di cui annui fino a € 1.000 da € 1.001 a € 5.000 oltre € 5.000
- di cui unici fino a € 20.000 da € 20.001 a € 50.000 oltre € 50.000

ORIZZONTE TEMPORALE CHE MI PREFIGGO PER QUESTO CONTRATTO

- breve termine - fino a 5 anni medio - lungo termine - oltre 5 anni

RISPARMIO ANNUO A DISPOSIZIONE PER QUESTO CONTRATTO

- a) Inferiore o pari a € 5.000 b) da € 5.001 a € 15.000 c) Oltre € 15.000

LA MIA PROPENSIONE AL RISCHIO PER QUESTO CONTRATTO È

- BASSA - mantenimento del valore del capitale e suo costante e graduale incremento nel tempo
 MEDIA - crescita del capitale conferito, limitando al massimo la possibilità di perdite in conto capitale
 ALTA - crescita significativa del capitale conferito, con possibilità di subire perdite

LA PROBABILITÀ DI RISCATTARE QUESTO CONTRATTO NEI PRIMI ANNI È BASSA ALTA

IL CONTRAENTE DICHIARA DI: non voler rispondere alle domande riportate nel questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che la mancata risposta, anche solo parziale, ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle sue esigenze assicurative

FIRMA CONTRAENTE (leggibile) _____

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI SOTTOSCRIZIONE IN CASO DI EVENTUALE INADEGUATEZZA

(Da sottoscrivere se il contratto, sulla base delle risposte del questionario adeguatezza, o di qualsiasi altra informazione disponibile, non risulta o potrebbe non risultare adeguato)

Il sottoscritto intermediario dichiara di aver informato il Cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto Cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

MOTIVI DI INADEGUATEZZA

- 1 - Capacità di risparmio non sufficiente in relazione all'importo di premio
 2 - Prodotto non conforme agli obiettivi espressi
 3 - Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in proposta

FIRMA INTERMEDIARIO (leggibile) _____

FIRMA CONTRAENTE (leggibile) _____

DATI ECONOMICI - Tariffa _____

Morte accidentale **si** **no** Copertura invalidità (EPI) **si** **no** Malattie gravi **si** **no** Garanzia LTC **si** **no**

Durata* [] [] anni [] [] mesi Decorrenza [] [] [] [] [] [] Durata versamenti [] [] anni

Il Contraente versa un importo (eventuale sovrappremio e costi inclusi) di € _____, _____ quale premio:

- mensile bimestrale trimestrale quadrimestrale semestrale annuo unico

Piano di investimento: libero programmato

Fondi di riferimento:

%

Importo

_____ [] [] € _____, _____

_____ [] [] € _____, _____

_____ [] [] € _____, _____

* Per le tariffe a vita intera indicare VI

CAPITALI DA ASSICURARE

A) Caso morte/malattia € _____, _____ C) Caso morte per cause accidentali:
B) Caso vita € _____, _____ 2 volte A) € _____, _____
VISITA MEDICA si no 3 volte A) € _____, _____

RENDITA DA ASSICURARE

€ _____, ____ pagabile in rate positive: annuali semestrali trimestrali mensili
 reversibile totalmente a favore di _____
 reversibile parzialmente % a favore di _____ nato il
 pagabile in modo certo per anni e successivamente vitalizia

In caso di rendita immediata: dati bonifico - nome banca _____

C/C ABI CAB

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO (Contraente se tariffa P5a)

• Tariffe con copertura caso morte senza garanzia Malattie gravi

- 1) Stato di salute (buono o cattivo): _____ 2) Peso: Kg. _____ 3) Statura mt. _____
4) La misurazione della pressione arteriosa ha registrato alterazioni rispetto alla norma nell'ultimo anno? si no
5) Fuma o ha mai fumato? si no
6) Malattie di una certa gravità si no Quali? _____
date: _____ postumi: _____
7) Ricoveri in ospedale o in case di cura o esami diagnostici o interventi chirurgici si no
(Vedasi elenco, riportato sul retro, degli interventi chirurgici che non è necessario dichiarare)
date: _____ Motivi: _____
8) Pensione di invalidità: si no Motivi: _____
9) Attività sportive svolte (Inserire i codici)

• Tariffe con copertura caso morte e garanzia Malattie gravi

Questionario medico allegato si no

Inoltre l'Assicurando

- è a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese nel presente modello o nell'allegato questionario medico obbligatorio nel caso di adesione alla garanzia Malattie gravi, anche se scritte di pugno altrui, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- conferma che le dichiarazioni rese nel presente modello o nell'allegato questionario medico obbligatorio nel caso di adesione alla garanzia Malattie gravi, sono veritiere ed esatte;
- proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato, o altre persone alle quali la Società, anche dopo l'eventuale sinistro, credesse opportuno in ogni tempo di rivolgersi per informazioni ed acconsente che tali informazioni siano dalla Società o da chi per essa comunicate ad altre persone o Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative;
- può chiedere, anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, di essere sottoposto a visita medica a sue spese (pari a € 12) a cura di medico fiduciario designato dalla Società.

Firma dell'Assicurando o di chi fornisce le informazioni (leggibile) _____

IL CONTRAENTE:

- dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta può non essere accettata da Alleanza; che può essere revocata dal Contraente stesso, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata al recapito indicato in Nota informativa; che la comunicazione di revoca deve contenere l'indicazione del codice dell'Agenzia Generale e del numero di Proposta;
- ha l'obbligo di versare la prima annualità di premio, in conformità al disposto dell'Art. 1924 del C.C.;
- versa i seguenti importi (eventuale sovrappremio e costi inclusi) a titolo di:
 - deposito cauzionale, pari a n. _____ rate di premio di € _____ restituibile sia in caso di mancata accettazione che revoca;
 - spese di emissione (valutazione proposta, costo polizza) più eventuali spese mediche pari a € _____ Trattasi di spese effettivamente sostenute e non ripetibili sia in caso di revoca della proposta sia di recesso del contratto;
- dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta non è valida come Polizza;
- (solo per Alleata) dichiara di approvare specificamente il contenuto della clausola sub B) di cui alla Premessa delle Condizioni di Polizza (Accettazione tacita delle modifiche degli Allegati) e di ricevere il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
(solo per Alleata) Firma del Contraente (leggibile) _____

MEZZI DI PAGAMENTO

La Società accetta quale mezzo di pagamento del premio:

- contanti (solo per importi di premio inferiori o uguali a € 1.500,00);
- assegno bancario, circolare o postale non trasferibile all'ordine **Alleanza Assicurazioni S.p.A.**;
- bonifico bancario;
- "autorizzazione permanente di addebito in conto - RID" che implica l'addebito automatico su conto corrente dei premi d'assicurazione (ad eccezione del deposito cauzionale).

AVVERTENZE IMPORTANTI

Il pagamento del deposito cauzionale/premio di importo superiore a € 1.500 non può essere effettuato in contanti ma esclusivamente a mezzo di ASSEGNO BANCARIO, CIRCOLARE, POSTALE o BONIFICO BANCARIO intestati ad ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. i cui dettagli sono sotto indicati:

Assegno Bancario Circolare Postale

N° _____ Banca _____ Importo € _____ , _____

BONIFICO: si no (Istruzioni sul retro)

ATTENZIONE: nel caso di pagamento del premio in contanti, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Compagnia è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione della somma e alla raccolta della presente Proposta.

Il Consulente Alleanza non è autorizzato a fare eccezioni a questa regola

Importo pagato € _____ , _____ Incaricato alla riscossione _____
(cognome e nome)

FIRMA DELL'INCARICATO ALLA RISCOSSIONE (leggibile) _____

PAGAMENTO TRAMITE RID

COORDINATE BANCARIE: CIN ABI CAB C/C

NOME BANCA _____ FILIALE _____

SOGGETTO PAGANTE (Intestatario c/c) coincide con: Contraente Assicurando

Da compilare solo se diverso da Contraente o Assicurando:

COGNOME _____ NOME _____

INDIRIZZO _____ N° _____

LOCALITÀ _____ PROV. CAP.

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

Desidero attivare il pagamento tramite RID anche sulle seguenti polizze:

Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata) tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile d'addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza o la data prorogata dal creditore. Le parti hanno la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.

Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto con la Banca, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte con la Banca, che formano parte integrante del presente contratto. Con la sottoscrizione della presente, il Cliente autorizza ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. a riscuotere, tramite la modalità qui prescelta, gli importi relativi ad eventuali precedenti premi che risultino non pagati.

Il sottoscrittore autorizza ALLEANZA ASSICURAZIONI a provvedere all'addebito dei premi della Polizza emessa a seguito della presente proposta e delle Polizze sopra indicate appoggiando i pagamenti sull'autorizzazione permanente di addebito già in essere per la Polizza N. _____

Firma del soggetto pagante (leggibile) _____

CONSENSO INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003

Consenso al trattamento per finalità contrattuali - Sulla base di quanto contenuto nell'informativa contrattuale, riportata sul retro, apponendo la sua firma in calce, lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data _____ Firma del Contraente (leggibile) _____ Firma dell'Assicurando (leggibile) _____

Terza Parte Pagante (vedi nota 7 sul retro) _____

Consenso al trattamento per finalità commerciali - Sulla base di quanto contenuto nell'informativa commerciale, riportata sul retro, lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni effettuato dalla Società, anche utilizzando i soggetti indicati nell'informativa, per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela, per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi, ovvero effettuato da Società del Gruppo per iniziative promozionali di prodotti e servizi di tali Società.

Luogo e data _____ Firma del Contraente (leggibile) _____ Firma dell'Assicurando (leggibile) _____

FIRMA DEL CONTRAENTE
(Assicurando)

(leggibile) _____
(Se persona giuridica, il Delegato)

DATA DI SOTTOSCRIZIONE

_____/_____/_____

FIRMA DELL'ASSICURANDO

(leggibile) _____
(Se persona diversa dal Contraente)

**Proposta di assicurazione che
rappresenta la pagina 79 di 79
del Fascicolo informativo di Alleata**



ALLEANZA
ASSICURAZIONI

www.alleanza.it

S.p.A. con Sede Legale in V.le L. Sturzo, 35 - 20154 Milano

Cap. Soc. € 423.174.408,00 int. vers.

Reg. Imp. MI e Cod. Fisc. n. 01834870154 - P.I. 01312950155

Tel. 02/6296.1 - Fax 02/653.718

Impr. aut. all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 64 del R.D.L. n.966 del 29.04.1923